



## UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della  
giurisprudenza penale della  
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

DICEMBRE 2024



# Indice

|                       |    |
|-----------------------|----|
| SEZIONI UNITE .....   | 3  |
| SEZIONE PRIMA .....   | 6  |
| SEZIONE SECONDA ..... | 21 |
| SEZIONE TERZA .....   | 35 |
| SEZIONE QUARTA .....  | 50 |
| SEZIONE QUINTA .....  | 56 |
| SEZIONE SESTA .....   | 63 |
| SEZIONE SETTIMA ..... | 79 |

DICEMBRE 2024

# Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

## Sezioni unite



Sez. **U**, **Sentenza n. 44060 del 11/07/2024** Cc. (dep. **03/12/2024**) Rv. **287319-02**

*Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: CASA FILIPPO. Relatore: CASA FILIPPO. Imputato: CARUSO NICOLA. P.M. VIOLA ALFREDO POMPEO. (Parz. Diff.)*

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 06/11/2023

664032 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Provvedimenti applicativi di una nuova misura cautelare - Misura cautelare caducata ed emissione di una nuova ed autonoma misura - Impugnazione - Richiesta di riesame.

*In tema di misure cautelari personali, sono impugnabili con istanza di riesame i provvedimenti applicativi di una nuova misura cautelare, ricorrendo tale ipotesi tutte le volte che la misura originariamente applicata venga caducata, per qualsivoglia ragione, e ne venga emessa una successiva, autonoma dalla prima, ossia non condizionata dalla precedente vicenda cautelare. (In motivazione, la Corte ha escluso l'impugnabilità con la richiesta di riesame dei provvedimenti di proroga dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 305, comma 2, cod. proc. pen., di rinnovazione di misura cautelare disposta per esigenze probatorie ai sensi dell'art. 301, comma 1, cod. proc. pen., dei provvedimenti ex art. 307, comma 2, lett. a) e b), cod. proc. pen., e del provvedimento di cui all'art. 307, comma 4, cod. proc. pen.).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 301 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 2 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 2 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 12398 del 2001 Rv. 218298-01, N. 27459 del 2017 Rv. 270409-01, N. 842 del 1999 Rv. 213920-01, N. 43814 del 2008 Rv. 241559-01

*Massime precedenti Difformi:* N. 32852 del 2011 Rv. 250579-01, N. 23061 del 2002 Rv. 221636-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 49997 del 2015 Rv. 266663-01, N. 7925 del 2017 Rv. 269577-01, N. 31244 del 2009 Rv. 244320-01, N. 17152 del 2022 Rv. 283153-01, N. 45140 del 2014 Rv. 261132-01

---

Sez. **U**, **Sentenza n. 44060 del 11/07/2024** Cc. (dep. **03/12/2024**) Rv. **287319-01**

*Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: CASA FILIPPO. Relatore: CASA FILIPPO. Imputato: CARUSO NICOLA. P.M. VIOLA ALFREDO POMPEO. (Parz. Diff.)*

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 06/11/2023

664032 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Ordinanza emessa ai sensi dell'art. 300, comma 5, cod. proc. pen. - Impugnazione - Richiesta di riesame.

*In tema di misure cautelari personali, nel caso in cui l'imputato, nei confronti del quale sia stata emessa ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, divenuta inefficace per il proscioglimento pronunciato all'esito del giudizio di primo grado, venga successivamente sottoposto, ai sensi dell'art. 300, comma 5, cod. proc. pen., a nuova applicazione della custodia in carcere, il rimedio che egli può esperire per impugnare la relativa ordinanza è quello dell'istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen.*

## SEZIONI UNITE

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 com. 5

*Massime precedenti Difformi:* N. 32852 del 2011 Rv. 250579-01, N. 23061 del 2002 Rv. 221636-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 13407 del 2021 Rv. 281055-01, N. 842 del 1999 Rv. 213920-01, N. 7642 del 2004 Rv. 226846-01, N. 3092 del 2000 Rv. 217746-01

DICEMBRE 2024

# Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

## Sezione prima



## SEZIONE PRIMA

---

Sez. 1, **Sentenza n. 47344 del 05/12/2024** Ud. (dep. **23/12/2024**) Rv. **287290-01**

Presidente: **SANTALUCIA GIUSEPPE**. Estensore: **TORIELLO MICHELE**. Relatore: **TORIELLO MICHELE**. Imputato: **GRIGNANI SALVATORE**. P.M. **ANIELLO ROBERTO**. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 15/02/2024

661104 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE - Effetti - Giudizio di rinvio relativo al trattamento sanzionatorio - Irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità - Mutato regime di procedibilità del reato - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

*In caso di annullamento parziale con rinvio da parte della Corte di cassazione, le parti della decisione non oggetto di annullamento, non in connessione essenziale con quelle per le quali è stato disposto il nuovo giudizio, acquistano autorità di cosa giudicata, indipendentemente dalla espressa declaratoria in tal senso nel dispositivo della sentenza rescindente, sicché, qualora l'annullamento abbia riguardato unicamente aspetti relativi al trattamento sanzionatorio, diviene irrevocabile l'accertamento sulla sussistenza del reato e sulla sua attribuibilità all'imputato, con conseguente irrilevanza, nel nuovo giudizio, di questioni relative al mutato regime di procedibilità del reato. (Fattispecie relativa a furto ai danni di Enel spa, nella quale il giudizio di rinvio - disposto per rivalutare gli aspetti relativi alla sospensione condizionale della pena ed alla sostituzione della pena detentiva - si era svolto dopo l'entrata in vigore delle norme che hanno reso il delitto procedibile a querela).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 2), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. I) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 114 del 2019 Rv. 274828-01, N. 28519 del 2024 Rv. 286692-01, N. 49499 del 2023 Rv. 285467-01, N. 19350 del 2021 Rv. 281106-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40150 del 2018 Rv. 27355101, N. 4904 del 1997 Rv. 207640-01, N. 4535 del 2020 Rv. 277580-01, N. 3423 del 2021 Rv. 28026101

---

Sez. 1, **Sentenza n. 45781 del 04/12/2024** Ud. (dep. **12/12/2024**) Rv. **287334-01**

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE**. Estensore: **RUSSO CARMINE**. Relatore: **RUSSO CARMINE**. Imputato: **SARDI ROBERTO**. P.M. **DALL'OLIO MARCO**. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 16/01/2024

602001 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - IN GENERE - Soggetto sottoposto con provvedimento definitivo a misura di prevenzione - Obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali - Sospensione della misura - Persistenza dell'obbligo - Ragioni.

*L'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali eccedenti i limiti di legge, previsto dall'art. 80 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 a carico di chi sia sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione, sussiste anche nei periodi in cui la misura è sospesa per sopravvenuta carcerazione o per qualunque altro motivo, poiché la norma individua come soggetti attivi del reato le persone "già" sottoposte a misura di prevenzione, non richiedendo anche l'attualità della sottoposizione.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 80

Massime precedenti Vedi: N. 8768 del 2018 Rv. 27231101, N. 33859 del 2019 Rv. 277323-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16896 del 2019 Rv. 275080-01

## SEZIONE PRIMA

---

Sez. 1, **Sentenza n. 45781 del 04/12/2024** Ud. (dep. 12/12/2024) Rv. 287334-02

**Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE. Imputato: SARDI ROBERTO. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Parz. Diff.)**

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 16/01/2024

602001 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - IN GENERE - Soggetto sottoposto con provvedimento definitivo a misura di prevenzione - Obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali - Acquisto di un immobile destinato ad abitazione - Configurabilità del reato - Sussistenza - Ragioni.

*Integra il reato previsto dall'art. 80 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 l'omessa comunicazione dell'acquisto per via ereditaria dell'immobile in cui il prevenuto aveva già stabilito la propria residenza anagrafica, poiché i beni immobili, insuscettibili di consumarsi per effetto dell'uso giornaliero, non rientrano tra i "beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani" in relazione ai quali la norma incriminatrice esclude l'obbligo di comunicazione.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 80, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 14 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 16032 del 2009 Rv. 243518-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 2506 del 2017 Rv. 269074-01

---

Sez. 1, **Sentenza n. 47557 del 29/11/2024** Cc. (dep. 30/12/2024) Rv. 287294-01

**Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: MASI PAOLA. Relatore: MASI PAOLA. Imputato: MAZZEO CIRO. P.M. ETTORE PEDICINI. (Diff.)**

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FOGGIA, 18/09/2024

661139 IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - Deposito telematico ad indirizzo PEC non ricompreso tra quelli individuati ai sensi dell'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022 - Inammissibilità - Sussistenza - Ragioni.

*In tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (In motivazione, la Corte ha precisato che la "ratio" sottesa alla citata disposizione, di semplificazione delle comunicazioni tra parti e uffici giudiziari e di accelerazione degli adempimenti di cancelleria, non ammette interpretazioni che attenuino il rigore delle cause di inammissibilità previste dalla legge, nemmeno valorizzando l'idoneità della notifica al "raggiungimento dello scopo").*

*Riferimenti normativi:* Preleggi art. 12, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

*Massime precedenti Conformi:* N. 11795 del 2024 Rv. 28614101, N. 48804 del 2023 Rv. 285399-01

*Massime precedenti Difformi:* N. 4633 del 2024 Rv. 286056-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 1419 del 2000 Rv. 216084-01, N. 29246 del 2013 Rv. 255464-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 1626 del 2021 Rv. 280167-01



## SEZIONE PRIMA

---

Sez. 1, **Sentenza n. 47383 del 29/11/2024** Cc. (dep. 23/12/2024) Rv. 287292-01

**Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: ZONCU MARIA GRECA. Relatore: ZONCU MARIA GRECA. Imputato: FUSCO GIUSEPPINA. P.M. ROBERTO ANIELLO. (Parz. Diff.)**

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 16/09/2024

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Sequestro finalizzato alla confisca - Ordinanza di sgombero - Istanza di differimento - Rigetto - Opposizione - Incompatibilità a comporre il collegio del giudice che ha deciso sull'istanza - Esclusione - Ragioni.

*In materia di prevenzione, il giudice che ha fatto parte del collegio che ha rigettato "de plano" l'istanza di differimento dell'esecuzione dello sgombero dell'immobile in sequestro può legittimamente comporre il collegio nel giudizio di opposizione, in quanto l'incompatibilità presuppone che le valutazioni di merito appartengano a gradi o a fasi diverse del processo, mentre il giudizio di opposizione non ha natura di impugnazione, né rappresenta una fase distinta ed autonoma, integrando un segmento, nell'ambito di un procedimento unitario, attraverso il quale si attua, in via eventuale e su iniziativa della parte stessa, il contraddittorio pieno.*

**Riferimenti normativi:** Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Legge Falliment. art. 47 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 40 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 40 com. 2

**Massime precedenti Vedi:** N. 16144 del 2024 Rv. 28633101, N. 18872 del 2016 Rv. 26702101, N. 16830 del 2023 Rv. 284535-01, N. 10105 del 2024 Rv. 286109-01

**Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:** N. 3026 del 2002 Rv. 220577-01

---

Sez. 1, **Sentenza n. 47388 del 29/11/2024** Cc. (dep. 23/12/2024) Rv. 287293-01

**Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: DI GIURO GAETANO. Relatore: DI GIURO GAETANO. Imputato: CORTE DI APPELLO DI ROMA. P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)**

Dichiara competenza, CORTE APPELLO ROMA, 18/07/2024

664118 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Opposizione al decreto di liquidazione proposta dall'amministratore giudiziario e custode dei beni in sequestro - Competenza - Presidente del tribunale - Applicabilità della disciplina del procedimento di prevenzione - Esclusione.

*La competenza a provvedere sull'opposizione al decreto di liquidazione proposta dall'amministratore giudiziario e custode dei beni sottoposti a sequestro preventivo spetta al presidente del tribunale cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento opposto, non applicandosi alla materia delle spese, dei compensi e dei rimborsi dell'amministrazione giudiziaria dei beni oggetto di sequestro preventivo e di confisca la disciplina del procedimento di prevenzione.*

**Riferimenti normativi:** Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 104 bis com. 1, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

**Massime precedenti Vedi:** N. 35020 del 2008 Rv. 240958-01, N. 19914 del 2019 Rv. 275963-01

**Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:** N. 4535 del 2020 Rv. 277580-01

---

## SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 47687 del 22/11/2024** Cc. (dep. **31/12/2024**) Rv. **287356-01**

**Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: BINENTI ROBERTO. Relatore: BINENTI ROBERTO. Imputato: LOPEZ ALFARO PAOLA VANESSA. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Conf.)**

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA TORINO, 22/05/2024

577033 PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE - Revoca ex art. 180 cod. proc. pen. - Nuova condanna per reati unificati dal vincolo della continuazione - Pena di riferimento - Individuazione.

*In tema di riabilitazione, ai fini della revoca prevista dall'art. 180 cod. pen. è necessario fare riferimento, nel caso di nuova condanna per reati unificati dal vincolo della continuazione, alla misura della pena inflitta per ciascuno di essi, e non alla pena finale risultante dal cumulo giuridico ex art. 81 cod. pen.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 180, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 77, Cod. Pen. art. 178

*Massime precedenti Vedi:* N. 48501 del 2019 Rv. 277887-01, N. 23335 del 2021 Rv. 281589 - 09, N. 30040 del 2024 Rv. 286862-03

---

Sez. 1, **Sentenza n. 46689 del 21/11/2024** Cc. (dep. **18/12/2024**) Rv. **287380-01**

**Presidente: BINENTI ROBERTO. Estensore: APRILE STEFANO. Relatore: APRILE STEFANO. Imputato: GIP TRIBUNALE MILANO. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Conf.)**

Dichiara competenza, GIP TRIBUNALE MILANO, 27/09/2024

671002 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE - Giudizio abbreviato richiesto dopo la notifica del decreto di giudizio immediato - Incompetenza territoriale - Rilievo d'ufficio - Termine.

*In tema di giudizio abbreviato chiesto dall'imputato dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, l'incompetenza per territorio può essere rilevata d'ufficio dal giudice all'udienza camerale fissata per la valutazione della richiesta.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 35743 del 2021 Rv. 281902-01, N. 1596 del 2020 Rv. 277790-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 27996 del 2012 Rv. 252612-01

---

Sez. 1, **Sentenza n. 46809 del 21/11/2024** Cc. (dep. **19/12/2024**) Rv. **287288-01**

**Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: CENTONZE ALESSANDRO. Relatore: CENTONZE ALESSANDRO. Imputato: DE STEFANO GIUSEPPE. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Conf.)**

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA TORINO, 23/04/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. - Diritto di coltivare la affettività familiare - Sussistenza - Colloqui visivi con congiunti sottoposti allo stesso regime - Ammissibilità - Condizioni.

## SEZIONE PRIMA

*In tema di regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, il diritto di coltivare, mediante colloqui visivi, l'affettività familiare inerisce al nucleo essenziale dei diritti del detenuto, sicché può essere riconosciuto pur quando il familiare che si vuole incontrare è, anch'egli, sottoposto al regime speciale, dovendosi tuttavia operare un giudizio di bilanciamento, in concreto, tra le esigenze di affettività del soggetto ristretto e quelle di sicurezza pubblica, le quali, laddove ritenute prevalenti, non consentono di soddisfare tale diritto, nemmeno con l'impiego di strumenti audiovisivi.*

*Riferimenti normativi:* Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 27, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 16557 del 2019 Rv. 275669-01, N. 19290 del 2021 Rv. 28122101, N. 31634 del 2022 Rv. 283496-01, N. 49279 del 2023 Rv. 285574-01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 47008 del 20/11/2024** Cc. (dep. 19/12/2024) Rv. 287314-01

*Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: ALIFFI FRANCESCO. Relatore: ALIFFI FRANCESCO. Imputato: CASA CIRCONDARIALE DI SASSARI. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)*

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA SASSARI, 28/06/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. - Limiti di spesa - Provvedimento dell'amministrazione che li determini in misura inferiore rispetto ai detenuti comuni - Illegittimità - Ragioni.

*In tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è illegittimo il provvedimento dell'amministrazione che applichi ai soli detenuti comuni i nuovi limiti di spesa previsti dalla circolare dell'11 ottobre 2018, risolvendosi in una disparità di trattamento non giustificata da esigenze di pubblica sicurezza, in ragione del modesto incremento del peculio e della rigidità delle norme in materia di acquisto dei beni da parte dei detenuti sottoposti al regime speciale.*

*Riferimenti normativi:* Legge 26/07/1975 num. 354 art. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 25, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 14, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 57

*Massime precedenti Vedi:* N. 33917 del 2021 Rv. 281794-01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 44259 del 19/11/2024** Ud. (dep. 03/12/2024) Rv. 287152-01

*Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: TORIELLO MICHELE. Relatore: TORIELLO MICHELE. Imputato: ARDIZZONE GAETANO. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Conf.)*

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 17/02/2023

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 Guida senza patente - Misura di prevenzione interamente eseguita - Sussistenza del reato - Esclusione.

*Non integra il reato previsto dall'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 la condotta del soggetto che, già sottoposto ad una misura di prevenzione personale, si ponga alla guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente, o dopo che la stessa sia stata negata, sospesa o revocata, quando la misura di prevenzione non sia più in vigore in quanto interamente eseguita.*

## SEZIONE PRIMA

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 73 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 36857 del 2023 Rv. 285237-01, N. 418 del 2023 Rv. 283945-01, N. 58468 del 2018 Rv. 276152-01, N. 27828 del 2013 Rv. 255992-01, N. 22608 del 2024 Rv. 286590-01, N. 47713 del 2022 Rv. 283820-01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 44296 del 19/11/2024** Cc. (dep. **03/12/2024**) Rv. **287153-01**

*Presidente:* **ROCCHI GIACOMO.** *Estensore:* **TORIELLO MICHELE.** *Relatore:* **TORIELLO MICHELE.** *Imputato:* **PG C/ CARICOLA DAVIDE.** *P.M.* **CUOMO LUIGI.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 11/07/2024

657024 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI - Sospensione condizionale della pena - Revoca di diritto ex art. 168, comma primo, cod. pen. - Intervenuta declaratoria di estinzione del reato - Effetto preclusivo - Esclusione.

*In tema di esecuzione, non osta alla revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168, comma primo, cod. pen. la circostanza che il giudice dell'esecuzione abbia già dichiarato estinto il reato per positivo superamento del periodo di sospensione, atteso che i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono caratterizzati da stabilità relativa e il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa, sostanziandosi in un atto ricognitivo di una decadenza già avvenuta "ope legis".*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 167 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 1 lett. 2), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.

*Massime precedenti Difformi:* N. 26685 del 2019 Rv. 27620101, N. 5501 del 2017 Rv. 268994-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 1281 del 2009 Rv. 242664-01, N. 6017 del 2024 Rv. 285863-01, N. 1136 del 2014 Rv. 258822-01, N. 11759 del 2020 Rv. 279015-01, N. 24999 del 2022 Rv. 283404-01, N. 28690 del 2017 Rv. 270588-01, N. 19298 del 2015 Rv. 263534-01, N. 15341 del 2010 Rv. 246959-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 7551 del 1998 Rv. 210798-01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 44502 del 15/11/2024** Cc. (dep. **04/12/2024**) Rv. **287320-01**

*Presidente:* **DE MARZO GIUSEPPE.** *Estensore:* **POSCIA GIORGIO.** *Relatore:* **POSCIA GIORGIO.** *Imputato:* **FRISCIA DOMENICO.** *P.M.* **TAMPIERI LUCA.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 26/07/2024

663071 INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE - Reato permanente - Scadenza del termine ex art. 405 cod. proc. pen. - Perdurare della condotta - Nuova iscrizione nei confronti dello stesso indagato - Legittimità - Conseguenze.

*Qualora nel corso delle indagini preliminari in relazione a un reato permanente emergano nuovi elementi attestanti il perdurare della condotta successivamente alla scadenza del termine previsto dall'art. 405 cod. proc. pen., il pubblico ministero può legittimamente procedere ad una nuova iscrizione nei confronti dello stesso indagato, senza alcun limite all'utilizzabilità degli elementi emersi prima di tale iscrizione in relazione al segmento di reato permanente cui si riferiscono.*

## SEZIONE PRIMA

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 406 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 5220 del 2019 Rv. 276049-01, N. 5276 del 2019 Rv. 274890-01, N. 14777 del 2017 Rv. 27022101

---

**Sez. 1, Sentenza n. 47373 del 12/11/2024** Cc. (dep. 23/12/2024) Rv. 28729101

*Presidente:* **ROCCHI GIACOMO.** *Estensore:* **GALATI VINCENZO.** *Relatore:* **GALATI VINCENZO.** *Imputato:* **MUHAMETAJ MIRAND.** *P.M.* **MARCO DALL'OLIO.** (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 07/06/2024

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Rescissione del giudicato - Elezione di domicilio nella fase delle indagini - Notifica della "vocatio in iudicium" ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. - Effettiva conoscenza del processo - Esclusione - Ragioni.

*In tema di rescissione del giudicato, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium", sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essa abbia fatto seguito la notifica dell'atto introduttivo del giudizio non in detto luogo, pur se a mani di altro soggetto legittimato a riceverlo, ma presso il difensore d'ufficio, ai sensi dell'art.161, comma 4, cod. proc. pen.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis com. 1

*Massime precedenti Conformi:* N. 21997 del 2020 Rv. 279680-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 14375 del 2021 Rv. 28110102, N. 19949 del 2021 Rv. 281256-01, N. 43140 del 2019 Rv. 277210-01, N. 48376 del 2022 Rv. 284062-01, N. 29660 del 2019 Rv. 276972-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 28912 del 2019 Rv. 275716-01, N. 23948 del 2020 Rv. 279420-01, N. 15498 del 2021 Rv. 28093101

---

**Sez. 1, Sentenza n. 46801 del 07/11/2024** Cc. (dep. 19/12/2024) Rv. 287289-01

*Presidente:* **SANTALUCIA GIUSEPPE.** *Estensore:* **CENTONZE ALESSANDRO.** *Relatore:* **CENTONZE ALESSANDRO.** *Imputato:* **CYBI MARIGLEN (CUI 03EU4JX).** *P.M.* **PRATOLA GIANLUIGI.** (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 18/06/2024

568005 MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI - Espulsione dal territorio dello Stato - Impugnazione del provvedimento del magistrato di sorveglianza che applica la misura - Sostituzione d'ufficio con la libertà vigilata - Ammissibilità - Criteri.

*In tema di misure di sicurezza, il tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere sull'impugnazione proposta avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che dispone l'espulsione del condannato dal territorio dello Stato, può sostituire d'ufficio l'originaria misura, laddove ritenuta eccessivamente gravosa, con quella della libertà vigilata, operando una valutazione "in bonam partem" della pericolosità sociale del soggetto, in ossequio ai canoni di adeguatezza e di proporzionalità delle misure di sicurezza personale.*

## SEZIONE PRIMA

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 228, Cod. Pen. art. 235 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 658, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 679 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680, Costituzione art. 27 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 48304 del 2018 Rv. 274535-01, N. 37843 del 2019 Rv. 276843-01, N. 4730 del 1998 Rv. 211884-01, N. 2452 del 2020 Rv. 278466-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 34091 del 2011 Rv. 250350-01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 46799 del 07/11/2024** Cc. (dep. **19/12/2024**) Rv. **287287-01**

*Presidente:* **SANTALUCIA GIUSEPPE.** *Estensore:* **CENTONZE ALESSANDRO.** *Relatore:* **CENTONZE ALESSANDRO.** *Imputato:* **C. P.M. ETTORE PEDICINI.** (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE MESSINA, 15/07/2024

577032 PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di obblighi - Revoca per inottemperanza - Termine di prescrizione - Decorrenza - Indicazione.

*In tema di prescrizione della pena detentiva, ove sia stata concessa al condannato la sospensione condizionale subordinata ai sensi dell'art. 165 cod. pen., ed il beneficio sia stato poi revocato dal giudice dell'esecuzione per l'inottemperanza agli obblighi prescritti, il termine di prescrizione decorre dalla data del provvedimento di revoca.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 1 lett. 1, Cod. Pen. art. 172, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 27449 del 2005 Rv. 231757-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 27328 del 2020 Rv. 279759-01, N. 3189 del 2021 Rv. 280330-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 2 del 2015 Rv. 261399-01, N. 46387 del 2021 Rv. 282225-02

---

**Sez. 1, Sentenza n. 44020 del 07/11/2024** Cc. (dep. **02/12/2024**) Rv. **287332-01**

*Presidente:* **SANTALUCIA GIUSEPPE.** *Estensore:* **CENTOFANTI FRANCESCO.** *Relatore:* **CENTOFANTI FRANCESCO.** *Imputato:* **FERRARA CORRADO. P.M. MANUALI VALENTINA.** (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 02/08/2024

657047 ESECUZIONE - PENE DETENTIVE - Pene detentive brevi - Sospensione dell'ordine di esecuzione - Computo della pena - Possibilità di tenere conto delle detrazioni di cui all'art. 656, comma 10-bis, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.

*In tema di sospensione dell'ordine di esecuzione di pene detentive brevi, la pena espianda deve essere determinata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, pur se le stesse, ai sensi dell'art. 656, comma 10-bis, cod. proc. pen., devono essere indicate nell'ordine di esecuzione, trattandosi di beneficio che la magistratura di sorveglianza può riconoscere solo a seguito della effettiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 10 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2024 num. 92 art. 5, Legge 08/08/2024 num. 112 art. 1

## SEZIONE PRIMA

*Massime precedenti Vedi:* N. 10733 del 2018 Rv. 272490-01, N. 39285 del 2010 Rv. 248840-01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 46795 del 05/11/2024 Cc. (dep. 19/12/2024) Rv. 287286-01**

*Presidente:* **SANTALUCIA GIUSEPPE.** *Estensore:* **CENTONZE ALESSANDRO.** *Relatore:* **CENTONZE ALESSANDRO.** *Imputato:* **CAPOKU DENALDO.** (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA PERUGIA, 27/06/2024

657031 ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Produzione dei verbali delle dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive - Termine di cinque giorni previsto dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione.

*In tema di procedimento di sorveglianza, la produzione dei verbali relativi alle dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive non soggiace al termine dei cinque giorni antecedenti all'udienza di cui all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., che riguarda esclusivamente il deposito delle memorie.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3679 del 2000 Rv. 216280-01, N. 5458 del 2018 Rv. 272444-01, N. 2049 del 2019 Rv. 274344-01, N. 11569 del 2019 Rv. 274995-01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 44477 del 25/10/2024 Ud. (dep. 04/12/2024) Rv. 287154-01**

*Presidente:* **CASA FILIPPO.** *Estensore:* **MASI PAOLA.** *Relatore:* **MASI PAOLA.** *Imputato:* **PMT C/ POLLIFRONE GIUSEPPA.** *P.M. CICCARELLI SIMONETTA.* (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE LOCRI, 19/04/2024

615005 SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - Danno morale - Criteri di liquidazione - Valutazione in via equitativa - Legittimità - Obbligo di motivazione - Contenuto.

*In tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali presi in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza necessità di indicare analiticamente i calcoli dell'ammontare del risarcimento.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 660 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 6018 del 1997 Rv. 208086-01, N. 48086 del 2018 Rv. 274229-01, N. 18099 del 2015 Rv. 263450-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 7993 del 2021 Rv. 280495-02

---

## SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 44255 del 16/10/2024** Ud. (dep. **03/12/2024**) Rv. **287283-01**

*Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE. Imputato: CARUSO PIETRO. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Diff.)*

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 31/01/2024

609122 REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - Giudizio di cognizione - Reati in parte già giudicati ed in parte "sub iudice" - Individuazione del reato più grave in quello sottoposto al giudizio - Determinazione della pena complessiva - Modalità - Indicazione.

*In tema di reato continuato, il giudice della cognizione che, riconosciuta l'esistenza di un unico disegno criminoso tra i reati di cui ha accertato la responsabilità e quelli già oggetto di pronuncia irrevocabile, individui in quello sottoposto al suo giudizio il reato più grave, deve determinarne la pena onde assumerla come base del calcolo, operando poi autonomi aumenti per ciascuno dei reati satellite, compresi quelli già giudicati, senza essere vincolato dalla misura per essi stabilita dalla sentenza irrevocabile.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 5832 del 2011 Rv. 249397-01, N. 29404 del 2018 Rv. 273447-01, N. 935 del 2016 Rv. 265733-01, N. 3998 del 2024 Rv. 286114-02

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 7029 del 2024 Rv. 285865-01, N. 40983 del 2018 Rv. 27375101, N. 25939 del 2013 Rv. 255347-01

---

Sez. 1, **Sentenza n. 44256 del 16/10/2024** Ud. (dep. **03/12/2024**) Rv. **287284-01**

*Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: CENTONZE ALESSANDRO. Relatore: CENTONZE ALESSANDRO. Imputato: S. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Parz. Diff.)*

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 05/02/2024

612020 REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - MINORE INFRADICIOTTENNE, INFERMO O DEFICIENTE PSICHICO - Aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 4), cod. pen. - Verifica delle capacità del minore di resistere alle azioni suggestive altrui - Necessità - Esclusione - Ragioni.

*In tema di reato concorsuale, qualora lo stesso sia realizzato da soggetto maggiore di età in concorso con un minore, l'accertamento della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 4), cod. pen. nei confronti del maggiorenne prescinde dalla verifica circa la capacità del minore di resistere alle azioni suggestive altrui, atteso che la "ratio" della predetta aggravante è soltanto quella di inasprire il trattamento sanzionatorio nei confronti del maggiorenne che commetta, in concorso con minori, reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 112 com. 1 lett. 4)

*Massime precedenti Conformi:* N. 18836 del 2014 Rv. 260194-01, N. 27975 del 2017 Rv. 270173-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 44610 del 2023 Rv. 285267-02, N. 15269 del 2022 Rv. 283016-02

---



## SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 44251 del 16/10/2024** Ud. (dep. **03/12/2024**) Rv. **287282-01**

**Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: CENTONZE ALESSANDRO. Relatore: CENTONZE ALESSANDRO. Imputato: PLLUMAJ PAULIN. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Parz. Diff.)**

Rigetta, CORTE APPELLO PERUGIA, 23/06/2023

651051 ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE - Imputato alloglotto - Omessa traduzione della sentenza - Nullità a regime intermedio - Interesse a dedurla - Condizioni - Fattispecie.

*In tema di traduzione degli atti, l'imputato alloglotto che si dolga dell'omessa traduzione della sentenza ha l'onere, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullità che nella specie viene in rilievo, di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile, non essendo sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione ritualmente presentato dal difensore di fiducia di imputato alloglotto, nella quale la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo con il quale si deduceva l'omessa traduzione della sentenza di appello, non avendo il ricorrente dimostrato se e in che misura la mancata tempestiva conoscenza personale della sentenza impugnata aveva influito sulle sue strategie difensive).*

**Riferimenti normativi:** Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182

**Massime precedenti Vedi:** N. 32878 del 2019 Rv. 27711102, N. 20679 del 2024 Rv. 286480-01, N. 29253 del 2024 Rv. 286610-01, N. 3993 del 2024 Rv. 286113-02, N. 40153 del 2024 Rv. 287043-01, N. 6361 del 2024 Rv. 28579101, N. 24730 del 2024 Rv. 286667-01, N. 40556 del 2022 Rv. 283965-01

**Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:** N. 15069 del 2024 Rv. 286356-01

---

Sez. 1, **Sentenza n. 44000 del 15/10/2024** Ud. (dep. **02/12/2024**) Rv. **28728101**

**Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: LANNA ANGELO VALERIO. Relatore: LANNA ANGELO VALERIO. Imputato: PULAJ NDUE. P.M. MIGNOLO OLGA. (Parz. Diff.)**

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 01/12/2023

661019 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Impugnazione del solo imputato - Contestazione unitaria di più condotte quali segmenti di un unico fatto reato - Proscioglimento in appello per alcune di esse - Corrispondente riduzione della pena - Obbligatorietà - Limiti.

*Nel giudizio di appello conseguente ad impugnazione del solo imputato, il divieto di "reformatio in peius" non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi che concorrono alla sua determinazione, sicché la sentenza che riformi parzialmente quella di primo grado, prosciogliendo l'imputato per alcune delle condotte contestate quali segmenti di un unico fatto reato, deve corrispondentemente diminuire la pena complessivamente irrogata, purché non già quantificata nel minimo edittale.*

**Riferimenti normativi:** Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4

**Massime precedenti Conformi:** N. 51183 del 2019 Rv. 278367-01

**Massime precedenti Vedi:** N. 22091 del 2023 Rv. 284663-01, N. 13806 del 2023 Rv. 28460101, N. 15130 del 2020 Rv. 279086-02, N. 11470 del 2021 Rv. 280703-01

**Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:** N. 16208 del 2014 Rv. 258653-01, N. 40910 del 2005 Rv. 232066-01, N. 33752 del 2013 Rv. 255660-01

## SEZIONE PRIMA

---

Sez. 1, **Sentenza n. 47678 del 04/10/2024** Ud. (dep. 31/12/2024) Rv. 287327-01

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE**. Estensore: **VALIANTE PAOLO**. Relatore: **VALIANTE PAOLO**. Imputato: **M. P.M. GIORGIO LIDIA**. (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO TARANTO, 18/01/2024

673040 PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - IN GENERE - Accertamento della capacità di intendere e di volere - Perizia psichiatrica - Valutazione del giudice di merito - Sindacato di legittimità - Limiti.

*In tema di valutazione della perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato, il sindacato di legittimità non ha ad oggetto la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, l'esattezza della tesi accolta, poiché la Corte, verificata la correttezza metodologica dell'approccio del giudice al relativo sapere, deve stabilire solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica, senza operare una differente valutazione degli esiti della prova, in quanto, trattandosi di un accertamento in fatto, esso non è sindacabile se congruamente argomentato.*

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 1 lett. E, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Conformi: N. 58465 del 2018 Rv. 27615101, N. 6754 del 2015 Rv. 262722-01

Massime precedenti Vedi: N. 11897 del 2019 Rv. 276170-01

---

Sez. 1, **Sentenza n. 45290 del 01/10/2024** Ud. (dep. 10/12/2024) Rv. 287333-01

Presidente: **SANTALUCIA GIUSEPPE**. Estensore: **GALATI VINCENZO**. Relatore: **GALATI VINCENZO**. Imputato: **S. P.M. ANIELLO ROBERTO**. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO CATANIA, 25/03/2024

609038 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - MOTIVI ABIETTI O FUTILI - Motivo futile - Accertamento - Giudizio bifasico - Contenuto.

*L'accertamento della circostanza aggravante dei futili motivi deve svolgersi con metodo bifasico, richiedendo la duplice verifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato, e di quello soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 1, Cod. Pen. art. 575

Massime precedenti Conformi: N. 45138 del 2019 Rv. 27764101, N. 16889 del 2018 Rv. 273119-01

Massime precedenti Vedi: N. 13314 del 2024 Rv. 286256-01, N. 25940 del 2020 Rv. 280103-02

---

## SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 45541 del 25/09/2024** Ud. (dep. **11/12/2024**) Rv. **287285-01**

**Presidente: BONI MONICA. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: LIBROIA ALFREDO. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Parz. Diff.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SALERNO, 10/05/2024

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Imputato assente - Appello presentato in forma telematica - Mandato ad impugnare di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Mancata autenticazione digitale da parte del difensore - Inammissibilità.

*In tema di impugnazioni, è inammissibile l'appello depositato in via telematica dal difensore di imputato giudicato in assenza, qualora la copia informatica dello specifico mandato ad impugnare, previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., sia priva della autenticazione del difensore effettuata con firma digitale ovvero altra firma elettronica qualificata.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 15672 del 2024 Rv. 286302-01, N. 29173 del 2023 Rv. 284966-01, N. 29322 del 2024 Rv. 28683101, N. 29185 del 2024 Rv. 28665101

---

Sez. 1, **Sentenza n. 47339 del 24/09/2024** Ud. (dep. **23/12/2024**) Rv. **287335-01**

**Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: MONACO MARCO MARIA. Relatore: MONACO MARCO MARIA. Imputato: TAVOLETTA GAETANO. P.M. TAMPIERI LUCA. (Conf.)**

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 12/12/2023

609070 REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE - Compatibilità con il dolo alternativo - Sussistenza - Fattispecie.

*Il dolo alternativo, che ricorre quando il soggetto agente prevede e vuole indifferentemente, come conseguenza della sua condotta, accanto ad un primo evento preso di mira, anche un secondo evento ritenuto altamente probabile, è compatibile con il tentativo. (Fattispecie relativa ad agente che esplodeva un colpo di fucile che attingeva la vittima a una spalla, e successivamente la inseguiva alla guida di un veicolo cercando di investirla, nella quale la Corte ha ritenuto che l'azione fosse stata tenuta, indifferentemente, per provocare una grave offesa all'integrità fisica del soggetto passivo o per determinarne la morte).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 43 com. 1, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 575

*Massime precedenti Conformi:* N. 27620 del 2007 Rv. 237022-01, N. 9663 del 2014 Rv. 259465-01, N. 43250 del 2018 Rv. 274402-01, N. 385 del 2000 Rv. 21525101, N. 6168 del 2005 Rv. 231174-01, N. 16976 del 2003 Rv. 224154-01, N. 11521 del 2009 Rv. 243487-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 29611 del 2022 Rv. 283375-01, N. 23618 del 2016 Rv. 266915-01

---

Sez. 1, **Sentenza n. 45791 del 03/12/2024** Cc. (dep. **13/12/2024**) Rv. **287385-01**

**Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: LANNA ANGELO VALERIO. Relatore: LANNA ANGELO VALERIO. Imputato: CAPRINI SONIA. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Diff.)**

Rigetta, GIP TRIBUNALE PESCARA, 17/09/2024

## SEZIONE PRIMA

657012 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Richiesta di parte - Vincolo alla cognizione del giudice dell'esecuzione - "Petitum" - Sussistenza - "Causa petendi" - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

*In tema di incidente di esecuzione, il giudice è vincolato dalla richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore solo in relazione al "petitum", che delimita il perimetro decisorio demandatogli, ma non anche in relazione alla "causa petendi", potendo egli decidere sulla base di ragioni ulteriori e diverse rispetto a quelle prospettate dalle parti. (Fattispecie relativa a revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, richiesta dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 2), cod. pen., e disposta dal giudice ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen.). (Vedi: Sez. 1, n. 2955 del 01/07/1991, Rv. 188586 - 01; Sez. 6, n. 3713 del 03/12/1993, dep. 1994, Rv. 198012 - 01).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 1 lett. 1, Cod. Pen. art. 168 com. 1 lett. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 22955 del 2024 Rv. 286414-01, N. 24131 del 2022 Rv. 283430-01, N. 23525 del 2021 Rv. 281396-01

DICEMBRE 2024

# Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

## Sezione seconda



## SEZIONE SECONDA

---

**Sez. 2, Sentenza n. 45792 del 04/12/2024** Ud. (dep. **13/12/2024**) Rv. **287359-01**

**Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: CIZMIC IBRAHIM. P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)**

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 13/03/2024

609048 REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA' - Circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 - Circostanza attenuante comune prevista dall'art. 62, n. 4), cod. pen. - Concorso - Possibilità - Sussistenza.

*In tema di rapina, l'attenuante della lieve entità, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, costituisce uno strumento ulteriore, rispetto a quelli già disponibili, ivi compresa l'attenuante comune prevista dall'art. 62, n. 4), cod. pen., per adeguare la sanzione all'effettiva gravità del fatto, sicché, ove le caratteristiche della condotta siano tali da far ritenere che si versa in un caso di offensività minima, legittimante la concessione di tale attenuante, il già avvenuto riconoscimento della diminuzione comune non osta a un nuovo apprezzamento delle stesse, in funzione della concessione dell'ulteriore attenuante.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 628 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 lett. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 19938 del 2024 Rv. 28643201, N. 45395 del 2024 Rv. 287357-01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 46006 del 03/12/2024** Ud. (dep. **16/12/2024**) Rv. **287318-01**

**Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: CALDIERO ROBERTO. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 08/05/2024

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Circostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui alla sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale - Sentenza di appello antecedente alla pronuncia della Corte costituzionale - Ricorso per cassazione per la valutazione delle condizioni per il riconoscimento della attenuante - Ammissibilità - Condizioni.

*In tema di ricorso per cassazione, la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 legittima la proposizione dell'impugnazione in funzione dell'annullamento della decisione di condanna in grado di appello se ad essa sopravvenuta, a condizione che la decisione oggetto di impugnativa non abbia, di fatto, escluso la "lieve entità" della condotta e che il ricorso indichi argomenti specifici a sostegno della necessità di un rinnovato vaglio degli elementi probatori, funzionale alla verifica della ricorrenza delle condizioni per la configurabilità dell'attenuante e alla concreta determinazione della riduzione sanzionatoria.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 45013 del 28/11/2024** Cc. (dep. **09/12/2024**) Rv. **287363-01**

**Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: GJETANI ALDI. P.M. ALEMI FLAVIA. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' TRIESTE, 30/04/2024

664091 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE - Indagato alloglotta che non conosce la lingua italiana - Circostanza non nota al giudice al momento della emissione dell'ordinanza cautelare - Traduzione della stessa disposta dopo l'esecuzione della misura, ma prima dell'interrogatorio di garanzia - Presenza, nel corso dell'interrogatorio, di un interprete che rappresenta all'indagato il contenuto dell'ordinanza cautelare, delle domande e delle contestazioni - Nullità dell'interrogatorio di garanzia - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di misure cautelari personali, non è nullo l'interrogatorio di garanzia nel caso in cui il giudice, cui, al momento dell'emissione dell'ordinanza, non era nota la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'indagato alloglotta e che ne abbia disposto la traduzione nella lingua di origine del predetto dopo l'esecuzione della misura, ma prima dell'interrogatorio, si avvale di un interprete che rappresenti il contenuto dell'ordinanza cautelare, delle domande e delle contestazioni formulate. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che tale "modus procedendi" comportasse lesione del diritto di difesa sul rilievo che la decisione di avvalersi della facoltà di non rispondere, assunta all'atto dell'interrogatorio di garanzia, costituiva una precisa scelta difensiva e non una necessità dovuta alla mancata comprensione degli addebiti).*

**Riferimenti normativi:** Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 51 bis

**Massime precedenti Vedi:** N. 14657 del 2024 Rv. 286310-01, N. 44251 del 2024 Rv. 28728201

**Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:** N. 15069 del 2024 Rv. 286356-01

---

Sez. 2, **Sentenza n. 47736 del 27/11/2024** Cc. (dep. **31/12/2024**) Rv. **28738201**

**Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: AGOSTINACCHIO LUIGI. Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI. Imputato: P. P.M. CICCARELLI SIMONETTA. (Parz. Diff.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 31/05/2024

661154 IMPUGNAZIONI - REVISIONE - IN GENERE - Sentenza di assoluzione per difetto di imputabilità - Applicazione di misura di sicurezza personale - Assoggettabilità a revisione - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

*In tema di revisione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 13, comma 1, 24, commi 1, 2, e 4 e 111, comma 7, Cost., nella parte in cui non prevede la possibilità di impugnare con richiesta di revisione la sentenza di assoluzione per la non imputabilità dell'imputato, dovuta a vizio totale di mente, con cui sia stata applicata una misura di sicurezza restrittiva della libertà personale, non comportando tale decisione un accertamento sostanziale della responsabilità penale che si traduca in una sentenza di condanna.*

**Riferimenti normativi:** Costituzione art. 3 com. 1, Costituzione art. 13 com. 1, Costituzione art. 24 com. 1, Costituzione art. 24 com. 2, Costituzione art. 24 com. 4, Costituzione art. 111 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST.

**Massime precedenti Vedi:** N. 24920 del 2022 Rv. 283529-01, N. 38579 del 2008 Rv. 241514-01

**Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:** N. 6141 del 2019 Rv. 274627-01

Sez. 2, **Sentenza n. 45395 del 26/11/2024** Ud. (dep. **10/12/2024**) Rv. **287357-01**

**Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: BARBARACI FLAVIO. P.M. PATARNELLO MARCO. (Conf.)**

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 15/03/2024

661101 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - IN GENERE - Giudizio di cassazione - Decisione impugnata emessa antecedentemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, da cui emerge che il fatto di reato (rapina) è di lieve entità - Avvenuto riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità e delle attenuanti generiche - Annullamento con rinvio - Necessità - Ragioni.

*In tema di giudizio di cassazione, deve essere disposto un nuovo giudizio di merito nel caso in cui dalla motivazione della decisione impugnata, emessa anteriormente alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, emerge che il fatto di reato di rapina, per cui v'è stata condanna, sia stato ritenuto di lieve entità, essendo necessario accertare se, in aggiunta alle già riconosciute attenuanti generiche e del danno di speciale tenuità, sussistano profili ulteriori di meritevolezza, valorizzabili ai fini della concessione della speciale attenuante della lieve entità del fatto, che non abbiano già formato oggetto di apprezzamento, posto che non è consentita una doppia valutazione favorevole del medesimo elemento.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 62 lett. 4, Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 9912 del 2024 Rv. 286076-01, N. 26628 del 2024 Rv. 286754-01, N. 46006 del 2024 Rv. 287318-01, N. 47610 del 2024 Rv. 287350-02 Rv. 287350-01, N. 4365 del 2024 Rv. 28586201

---

Sez. 2, **Sentenza n. 45230 del 26/11/2024** Ud. (dep. **09/12/2024**) Rv. **287317-01**

**Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: ESSARRAR MOHAMED. P.M. PATARNELLO MARCO. (Diff.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 31/01/2024

594179 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - Riciclaggio - Trasferimento del denaro in luogo diverso e consegna del denaro a terzi - Configurabilità del reato - Ragioni.

*Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, a seguito della ricezione di danaro di delittuosa provenienza, pur senza porre in essere attività di trasformazione, lo trasporti da un luogo ad un altro e lo consegna a terzi, posto che l'individuazione dell'origine illecita di tale bene è resa, in tal modo, maggiormente difficoltosa, attesa la sua fungibilità, la non tracciabilità dell'operazione di trasporto, nonché il mutato contesto spazio-temporale in cui la provvista riemerge e la sua riferibilità a soggetto del tutto diverso da quello che ha commesso delitto di cui questa costituisce il profitto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 648 bis

*Massime precedenti Vedi:* N. 23774 del 2020 Rv. 279586-01, N. 21925 del 2018 Rv. 273183-01, N. 46754 del 2018 Rv. 274081-01, N. 46319 del 2016 Rv. 268316-01

---



## SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 44782 del 20/11/2024** Ud. (dep. **05/12/2024**) Rv. **287305-01**

**Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Imputato: CIPRIANI ANGELO. P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)**

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 11/12/2023

652012 AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Procura speciale per la presentazione della querela, per la sua remissione e per l'accettazione della remissione - Facoltà di sub-delegare un terzo se espressamente prevista dalla procura - Sussistenza - Ragioni.

*Il procuratore speciale, nominato per la proposizione della querela, per la sua remissione o per l'accettazione della remissione, ha facoltà di sub-delegare un terzo per l'incombente, se tale facoltà è prevista dalla procura speciale. (In motivazione, la Corte ha precisato che tali atti, per quanto non previsti dal codice di rito e nei limiti di compatibilità con la natura e con gli scopi loro riconosciuti dalla legge, sono disciplinati dagli ordinari principi civilistici, in virtù dei quali è pacifica la possibilità di espressa attribuzione della facoltà di subdelega al procuratore speciale).*

**Riferimenti normativi:** Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 152, Cod. Pen. art. 155, Cod. Pen. art. 392, Cod. Pen. art. 635 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 340 CORTE COST.

**Massime precedenti Conformi:** N. 40981 del 2009 Rv. 245231-01

**Massime precedenti Vedi:** N. 4858 del 2000 Rv. 217109-01, N. 4695 del 2000 Rv. 215984-01

**Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:** N. 12213 del 2018 Rv. 272169-01

---

Sez. 2, **Sentenza n. 44941 del 13/11/2024** Cc. (dep. **06/12/2024**) Rv. **287347-01**

**Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Imputato: ADDEO ANTONIO. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 27/07/2023

656009 DIFESA E DIFENSORI - GARANZIE DI LIBERTA' - IN GENERE - Ispezioni, perquisizioni e sequestri presso l'ufficio di difensori - Garanzie di cui all'art. 103 cod. proc. pen. - Ambito di operatività - Limiti - Ragioni - Fattispecie.

*Le garanzie previste dall'art. 103 cod. proc. pen. non introducono un principio immunitario per chiunque eserciti la professione legale, applicandosi esclusivamente nel caso in cui debba essere tutelata la funzione difensiva o l'oggetto della difesa nei confronti di colui che riveste la qualità di difensore in forza di mandato ritualmente conferito e a condizione che non sia sottoposto egli stesso ad indagine. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che il pubblico ministero fosse tenuto a munirsi dell'autorizzazione del giudice ed obbligato a fornire preventivo avviso al Consiglio dell'ordine onde potere effettuare una perquisizione finalizzata alla ricerca del corpo del reato presso lo studio di un legale, indagato per concorso in usura e tentata estorsione).*

**Riferimenti normativi:** Costituzione art. 24, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 240 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 644, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 103 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST.

**Massime precedenti Conformi:** N. 35469 del 2003 Rv. 228326-01, N. 6766 del 1998 Rv. 211914-01, N. 32909 del 2012 Rv. 253263-01, N. 31177 del 2006 Rv. 234858-01, N. 12155 del 2012 Rv. 252147-01, N. 8295 del 2019 Rv. 275091-02

**Massime precedenti Difformi:** N. 19255 del 2017 Rv. 269660-01, N. 23002 del 2014 Rv. 262235-01, N. 44892 del 2022 Rv. 28382201, N. 1400 del 1997 Rv. 208068-01, N. 20295 del 2001 Rv. 218841-01

## SEZIONE SECONDA

*Massime precedenti Vedi:* N. 71 del 2019 Rv. 274383-01, N. 27988 del 2020 Rv. 280665-01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 44230 del 13/11/2024** Ud. (dep. **03/12/2024**) Rv. **287217-01**

**Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: ALMA MARCO MARIA. Relatore: ALMA MARCO MARIA. Imputato: S. P.M. GIORGIO LIDIA. (Diff.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TRIESTE, 13/02/2024

594072 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - Danno patrimoniale - Nozione - Perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile - Sussistenza - Criterio di individuazione - Indicazione - Fattispecie.

*In tema di estorsione, rientra nella nozione di danno patrimoniale, rilevante ai fini della configurabilità del delitto, anche la perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva ravvisato il delitto di estorsione, e non già quello di violenza privata, nella condotta del ricorrente che aveva costretto la vittima ad ammettere l'addebito nel procedimento giudiziale di separazione, identificando il profitto nel vantaggio patrimoniale a non versare il mantenimento).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 629 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 610

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 30016 del 2024 Rv. 286656-01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 44829 del 05/11/2024** Cc. (dep. **06/12/2024**) Rv. **287346-01**

**Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: F. P.M. DI NARDO MARILIA. (Diff.)**

Rigetta, CORTE APP.SEZ.MINORENNI MILANO, 11/06/2024

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Causa di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Imputato sottoposto, a qualsiasi titolo, a detenzione in luogo diverso dagli istituti penitenziari - Applicabilità - Sussistenza.

*In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per il caso di omesso deposito, da parte dell'appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, opera anche nei confronti dell'appellante sottoposto, a qualsiasi titolo, a detenzione in luogo diverso dagli istituti penitenziari.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, DPR 22/09/1988 num. 448 art. 21 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D

*Massime precedenti Conformi:* N. 41858 del 2023 Rv. 285146-01, N. 14895 del 2024 Rv. 28612201

*Massime precedenti Difformi:* N. 36036 del 2024 Rv. 286893-01

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 45880 del 30/10/2024** Cc. (dep. 13/12/2024) Rv. 287364-01

**Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: ALMA MARCO MARIA. Relatore: ALMA MARCO MARIA. Imputato: VERONESE CRISTIANO PAOLO GIORGIO. (Conf.)**

Annulla in parte senza rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE MILANO, 23/04/2024

671074 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE - Revoca della sospensione condizionale della pena concessa con altra sentenza - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Ragioni.

*In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, non opera la preclusione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. nel caso in cui sia stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con altra sentenza, in quanto trattasi di un punto della decisione non ricompreso nell'accordo delle parti e dalle stesse non negoziabile, non potendosi ricomprendere nella nozione di "pena" la statuizione relativa alla concessione dell'anzidetto beneficio.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 2, Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2, Cod. Pen. art. 168 com. 1 lett. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 30285 del 2021 Rv. 281858-01, N. 30621 del 2022 Rv. 28364201, N. 19400 del 2021 Rv. 281263-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 21368 del 2020 Rv. 279348-01, N. 21369 del 2020 Rv. 279349-01

---

Sez. 2, **Sentenza n. 45599 del 30/10/2024** Ud. (dep. 12/12/2024) Rv. 287155-01

**Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Imputato: CUCINOTTA SALVATORE. P.M. ALEMI FLAVIA. (Parz. Diff.)**

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 24/01/2024

594199 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Truffa - Diversità tra la persona indotta in errore e la persona che ha subito il danno patrimoniale - Configurabilità.

*Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l'identità fra la persona indotta in errore e quella che ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nesso di causalità tra l'induzione in errore, il profitto e il danno. (Fattispecie in cui l'imputata aveva acquistato un immobile in regime di edilizia convenzionata, inducendo in errore la società venditrice in merito al possesso dei requisiti per stipulare il contratto, così da causare al comune un danno per mancato incasso degli oneri di costruzione).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 43143 del 2013 Rv. 257495-01, N. 10085 del 2008 Rv. 239508-01, N. 2281 del 2016 Rv. 265773-01, N. 39958 del 2018 Rv. 273820-01, N. 43119 del 2021 Rv. 282304-01

*Massime precedenti Difformi:* N. 18968 del 2017 Rv. 271060-01, N. 28957 del 2020 Rv. 279687-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 15134 del 2024 Rv. 286234-01, N. 8653 del 2023 Rv. 284438-01, N. 27061 del 2023 Rv. 284793-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 180 del 2000 Rv. 216429-01

## SEZIONE SECONDA

---

Sez. 2, **Sentenza n. 44707 del 25/10/2024** Ud. (dep. **05/12/2024**) Rv. **287304-01**

**Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA. Estensore: PERROTTI MASSIMO. Relatore: PERROTTI MASSIMO. Imputato: F. P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)**

Rigetta, CORTE APPELLO SALERNO, 05/04/2024

594164 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE - Altruità della cosa - Mantenimento della proprietà della cosa sottratta da parte dell'agente - Irrilevanza - Cessione alla vittima del possesso, inteso come relazione di fatto sulla cosa - Sufficienza ai fini dell'illiceità della sottrazione.

*In tema di rapina, l'altruità della cosa non è esclusa se l'agente ha mantenuto la proprietà della cosa sottratta, cedendone il possesso alla vittima della spoliazione materiale, posto che il possesso, inteso come relazione di fatto con la "res", si configura anche in assenza di un vincolo giuridico.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 627, Cod. Pen. art. 334 CORTE COST., Costituzione art. 42

*Massime precedenti Vedi:* N. 37818 del 2020 Rv. 280361-03

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 40354 del 2013 Rv. 255975-01

---

Sez. 2, **Sentenza n. 45857 del 22/10/2024** Ud. (dep. **13/12/2024**) Rv. **287358-01**

**Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Imputato: ZAPPIA LEO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)**

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 06/06/2023

661073 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - Giudizio di appello a seguito di annullamento con rinvio per effetto di ricorso proposto dal solo imputato - Riqualficazione della condotta contestata in termini di promotore di un'associazione finalizzata al narcotraffico in luogo di quella di mero partecipe - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Sussistenza.

*In tema di impugnazioni, comporta violazione del divieto di "reformatio in peius", nel caso di appello proposto dal solo imputato, l'attribuzione allo stesso, nel giudizio di rinvio, del ruolo di promotore di una associazione finalizzata al narcotraffico, in luogo di quello di mero partecipe, riconosciutogli dalla sentenza annullata.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 31840 del 2023 Rv. 28486201, N. 47488 del 2022 Rv. 284025-01, N. 35870 del 2024 Rv. 287003-01, N. 5517 del 2024 Rv. 285801-04

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 45859 del 22/10/2024** Ud. (dep. 13/12/2024) Rv. 287348-01

Presidente: **BELTRANI SERGIO**. Estensore: **MESSINI D'AGOSTINI PIERO**. Relatore: **MESSINI D'AGOSTINI PIERO**. Imputato: **PELUSO GAETANO**. P.M. **PEDICINI ETTORE**. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO SALERNO, 17/05/2024

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Valutazione del giudice sulla prognosi di adempimento delle prescrizioni - Valorizzazione dei precedenti penali, tenuto conto del loro numero, della natura e dell'epoca di commissione dei fatti - Legittimità - Fattispecie.

*In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, non può argomentare la prognosi negativa in ordine adempimento delle prescrizioni da parte dell'imputato facendo esclusivo riferimento ai suoi precedenti penali, ma può trarre elementi di valutazione dalla natura e dal numero di essi, oltre che dall'epoca di commissione degli illeciti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione reittiva dell'istanza di sostituzione che aveva valorizzato i precedenti specifici dell'imputato e, segnatamente, le precedenti condanne per evasione e violazione degli obblighi inerti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9708 del 2024 Rv. 286031-01, N. 8794 del 2024 Rv. 286006-02, N. 13133 del 2024 Rv. 286129-01

---

Sez. 2, **Sentenza n. 46027 del 22/10/2024** Cc. (dep. 16/12/2024) Rv. 287381-02

Presidente: **BELTRANI SERGIO**. Estensore: **ARIOLLI GIOVANNI**. Relatore: **ARIOLLI GIOVANNI**. Imputato: **CARUSO NICOLINA**. P.M. **PEDICINI ETTORE**. (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' MILANO, 21/05/2024

664057 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO - Richiesta del difensore di accedere ai "files" audio contenenti le registrazioni ai fini della presentazione della richiesta di riesame - Provvedimento cautelare complesso, con molteplici indagati e plurimi capi di imputazione, fondato su numerose intercettazioni - Onere di indicazione dei "files" delle captazioni di cui chiede l'autorizzazione all'ascolto e il rilascio di copia - Sussistenza - Conseguenze - Indicazione.

*In tema di riesame, il difensore che intende esercitare il diritto di accedere agli esiti dell'attività captativa in vista della presentazione della richiesta di riesame, a fronte di un provvedimento cautelare particolarmente complesso, con molteplici indagati e plurimi capi di imputazione, fondato su numerose intercettazioni, ha l'onere di indicare i "files" delle captazioni di cui chiede l'autorizzazione all'ascolto e il rilascio di copia, sicché, in mancanza di tali indicazioni, il ritardo dell'organo inquirente a provvedere non può ritenersi ingiustificato e l'eventuale mancato accesso della difesa agli atti non determina alcuna nullità del procedimento.*

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 37136 del 2021 Rv. 282370-01

Massime precedenti Vedi: N. 35692 del 2013 Rv. 256461-01, N. 27865 del 2019 Rv. 277016-01, N. 4021 del 2024 Rv. 285905-01, N. 24866 del 2015 Rv. 263729-01, N. 25964 del 2021 Rv. 281974-01, N. 43772 del 2013 Rv. 257304-01

## SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20300 del 2010 Rv. 246907-01 Rv. 246908-01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 46027 del 22/10/2024** Cc. (dep. **16/12/2024**) Rv. **287381-01**

**Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: ARIOLLI GIOVANNI. Relatore: ARIOLLI GIOVANNI. Imputato: CARUSO NICOLINA. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)**

Rigetta, TRIB. LIBERTA' MILANO, 21/05/2024

673101 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE - Istanza difensiva di accedere agli esiti delle captazioni poste a fondamento dell'ordinanza cautelare - Esposizione delle ragioni di urgenza che connotano l'istanza - Necessità - Esclusione - Ragioni.

*In tema di intercettazioni, l'istanza difensiva di accedere agli esiti delle captazioni poste a fondamento dell'ordinanza applicativa della misura cautelare personale, pur dovendo essere tempestivamente presentata, non deve necessariamente contenere l'esposizione delle ragioni di urgenza che la connotano, dovendosi ritenere "in re ipsa" l'esigenza della difesa di avere tempestiva contezza degli atti in funzione della proposizione dell'impugnativa cautelare.*

**Riferimenti normativi:** Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

**Massime precedenti Vedi:** N. 27865 del 2019 Rv. 277016-01, N. 37136 del 2021 Rv. 282370-01, N. 4021 del 2024 Rv. 285905-01, N. 10951 del 2019 Rv. 275868-01, N. 29645 del 2016 Rv. 267749-01, N. 51935 del 2018 Rv. 275065-01, N. 3371 del 2024 Rv. 286079-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20300 del 2010 Rv. 246908-01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 47610 del 22/10/2024** Ud. (dep. **30/12/2024**) Rv. **287350-02**

**Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: DE SANTIS ANNA MARIA. Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA. Imputato: L. P.M. PEDICINI ETTORE. (Parz. Diff.)**

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 27/10/2023

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Ricorso per cassazione - Delitto di rapina - Mancata applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto - Sentenza di appello antecedente la pronuncia della Corte cost. n. 86 del 2024 - Diretta valutazione degli elementi costitutivi della diminvente - Legittimità - Condizioni - Conseguenze.

*La Corte di cassazione, ove sia dedotta, con il ricorso, la mancata applicazione dell'attenuante della lieve entità del fatto, estesa al delitto di rapina per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, sopravvenuta alla decisione di appello, può valutare direttamente gli elementi costitutivi di detta diminvente, in applicazione della regola generale di cui all'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. e in ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, escludendola in base alle circostanze di fatto già accertate o alle statuizioni già adottate dal giudice di merito, senza disporre l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nel caso in cui non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.*

**Riferimenti normativi:** Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Pen. art. 311, Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 com. 1 lett. L)

**Massime precedenti Vedi:** N. 46006 del 2024 Rv. 287318-01, N. 46924 del 2023 Rv. 285408-01, N. 9912 del 2024 Rv. 286076-01, N. 19543 del 2024 Rv. 286536-01, N. 9820 del 2024 Rv.

## SEZIONE SECONDA

28609201, N. 18981 del 2017 Rv. 269933-01, N. 31921 del 2024 Rv. 28685201, N. 28468 del 2013 Rv. 256117-01, N. 35033 del 2020 Rv. 279971-01, N. 34588 del 2024 Rv. 286901-02

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 40256 del 2018 Rv. 273936-02, N. 13681 del 2016 Rv. 266594-01, N. 3464 del 2018 Rv. 271831-01, N. 47502 del 2022 Rv. 283754-02, N. 3513 del 2022 Rv. 282474-02

---

**Sez. 2, Sentenza n. 47610 del 22/10/2024** Ud. (dep. **30/12/2024**) Rv. **287350-01**

**Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: DE SANTIS ANNA MARIA. Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA. Imputato: L. P.M. PEDICINI ETTORE. (Parz. Diff.)**

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 27/10/2023

594164 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE - Circostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui alla sentenza Corte cost. n. 86 del 2024 - Criteri di valutazione.

*L'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso in cui la lievità difetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza dell'indicata attenuante in relazione a due rapine di apparecchi cellulari, perpetrate recando provocando lesioni alla persona offesa e in un contesto di atti persecutori).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 311, Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Conformi:* N. 9912 del 2024 Rv. 286076-01, N. 9820 del 2024 Rv. 28609201, N. 18981 del 2017 Rv. 269933-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 46006 del 2024 Rv. 287318-01, N. 28468 del 2013 Rv. 256117-01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 45862 del 22/10/2024** Ud. (dep. **13/12/2024**) Rv. **287349-01**

**Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: ARIOLLI GIOVANNI. Relatore: ARIOLLI GIOVANNI. Imputato: SAVASTANO VINCENZO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 18/01/2024

661114 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO - Inammissibilità - Quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 cod. proc. pen. - Criterio graduale tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso - Indicazione.

*In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta a colpa della parte privata impugnante, la sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende ex art. 616, comma 1, cod. proc. pen. deve essere determinata in base a un criterio graduale, ancorato alle ragioni della statuizione, potendosi addivenire al suo aumento fino al triplo nel caso in cui i profili di inammissibilità rilevati assumano considerevole valenza o attribuiscano all'impugnazione natura "temeraria". (In motivazione, la Corte ha precisato che quest'ultima condizione sussiste laddove i motivi di gravame siano fondati su dati di fatto totalmente smentiti dalla realtà processuale o, addirittura, inesistenti, ovvero in ipotesi di "abuso del processo").*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.

## SEZIONE SECONDA

*Massime precedenti Vedi:* N. 24114 del 2017 Rv. 270511-01, N. 7 del 1997 Rv. 208166-01, N. 15908 del 2024 Rv. 286244-01, N. 45850 del 2023 Rv. 28546202, N. 24352 del 2023 Rv. 284763-01, N. 12340 del 2020 Rv. 27870202

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 36541 del 2008 Rv. 240508-01, N. 33542 del 2001 Rv. 21953201, N. 150 del 2000 Rv. 216704-01 Rv. 216705-01, N. 43055 del 2010 Rv. 248380-01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 45868 del 17/10/2024** Cc. (dep. 13/12/2024) Rv. 287279-01

**Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: BARBERA DOMENICA. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Conf.)**

Rigetta, TRIB. LIBERTA' MESSINA, 15/04/2024

594212 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - "Superbonus 110%" previsto dalla legislazione emergenziale pandemica - Perfezionamento del reato - Individuazione.

*Il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ove queste siano costituite dal cd. "Superbonus 110%" previsto dalla legislazione emergenziale pandemica e dai relativi crediti fiscali per lavori non realizzati, si consuma mediante l'esercizio dell'opzione prevista dall'art. 121, comma 1, lett. b), d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con la semplice creazione del credito d'imposta sostitutivo della detrazione fiscale prevista e non fruita, non essendo necessario che il credito fittizio così generato e conseguentemente comparso nel cassetto fiscale dell'originario beneficiario sia ceduto a terzi o portato in compensazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 640 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 119, Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 121 com. 1 lett. B), Legge 17/07/2020 num. 77 art. 1

*Massime precedenti Difformi:* N. 23402 del 2024 Rv. 286554-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 40865 del 2022 Rv. 283701-01, N. 33588 del 2023 Rv. 285143-01, N. 9833 del 2024 Rv. 286977-01, N. 45558 del 2022 Rv. 284054-01, N. 40015 del 2024 Rv. 287083-01 Rv. 287083-02, N. 42012 del 2022 Rv. 283767-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 26351 del 2002 Rv. 221663-01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 44814 del 15/10/2024** Ud. (dep. 06/12/2024) Rv. 287306-01

**Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Imputato: DELOGU SILVANA. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)**

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. SASSARI, 25/01/2024

654022 COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI - Competenza funzionale ex art. 11 cod. proc. pen. - Deroga al principio della "perpetuatio iurisdictionis" - Situazione verificatesi successivamente alla apertura del dibattimento - Rilevanza - Trasmissione successiva degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente ex art. 11 cod. proc. pen. - Fattispecie.

*La competenza relativa a procedimenti riguardanti magistrati, stabilita dall'art. 11 cod. proc. pen., importa una deroga al principio della "perpetuatio iurisdictionis", dovendosi tener conto della situazione prevista dalla norma pur se avveratasi o emersa successivamente alla apertura del dibattimento, e persino in grado di appello. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che sussistessero i presupposti per dare applicazione all'art. 11 cod. proc. pen., con annullamento*



## SEZIONE SECONDA

*della sentenza impugnata e trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente ex art. 11 cod. proc. pen., nel caso di magistrato subentrato, in qualità di parte civile, in un processo in corso, a seguito della morte dell'originaria parte lesa).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 13182 del 2012 Rv. 252593-01, N. 16984 del 2008 Rv. 239639-01, N. 30199 del 2022 Rv. 283685-01, N. 14557 del 2021 Rv. 281067-01, N. 4876 del 2017 Rv. 26921201, N. 27252 del 2020 Rv. 279537-01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 46705 del 18/09/2024 Cc. (dep. 18/12/2024) Rv. 287224-01**

*Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: CALVISI MICHELE. Relatore: CALVISI MICHELE. Imputato: PMT C/ JAKHIA LEVANE (CUI 0. P.M. STURZO GASPARE. (Conf.)*

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE TORINO, 23/04/2024

663108 INDAGINI PRELIMINARI - FERMO DI INDIZIATI - IN GENERE - Reiterazione del fermo su iniziativa della polizia giudiziaria nell'ambito del medesimo procedimento - Legittimità - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

*È legittimo un secondo fermo dell'indagato, eseguito in via d'urgenza dalla polizia giudiziaria, ex art. 384, comma 3, cod. proc. pen., nell'ambito di un medesimo procedimento penale, nel caso in cui risultino acquisiti elementi nuovi, indicativi della sussistenza di un rinnovato e ancor più attuale pericolo di fuga, che non possono essere intesi come mera violazione delle prescrizioni imposte con la misura cautelare in atto. (Fattispecie in cui l'indagato, già in precedenza sottoposto a fermo e alla misura cautelare dell'obbligo di dimora, era stato nuovamente fermato dalla polizia giudiziaria nel mentre in procinto di varcare il confine e di uscire dal territorio dello Stato). (Conf.: n. 3591 del 1991, Rv. 188472-01).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 384 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 6555 del 2023 Rv. 284267-01, N. 27834 del 2013 Rv. 255701-01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 47737 del 10/12/2024 Cc. (dep. 31/12/2024) Rv. 287383-01**

*Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: ARIOLLI GIOVANNI. Relatore: ARIOLLI GIOVANNI. Imputato: ZHANG XIAN FU. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)*

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 28/06/2024

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Rescissione del giudicato - Richiesta inviata tramite il portale del processo penale telematico - Ritardo nell'attestazione di deposito - Valutazione della tempestività - Criteri - Indicazione.

*In tema di rescissione del giudicato, la tempestività dell'impugnazione, nel caso in cui la richiesta sia presentata attraverso il portale del processo penale telematico e l'attestazione di deposito sia generata con ritardo, è stabilita, stante il periodo di transizione dal procedimento cartaceo a quello telematico, avendo riguardo anche al momento in cui l'atto risulta essere stato correttamente inserito nel sistema digitale.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 com. 6, DM Grazia e Giustizia 04/07/2023 art. 1

## SEZIONE SECONDA

*Massime precedenti Vedi:* N. 15672 del 2024 Rv. 286302-01, N. 27910 del 2019 Rv. 276677-02, N. 45541 del 2024 Rv. 287285-01

DICEMBRE 2024

# Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

## Sezione terza



## SEZIONE TERZA

---

**Sez. 3, Sentenza n. 46753 del 20/11/2024** Ud. (dep. 19/12/2024) Rv. 287218-01

*Presidente: ACETO ALDO. Estensore: MENGONI ENRICO. Relatore: MENGONI ENRICO. Imputato: MAIFREDI ANDREA. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Diff.)*

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 12/03/2024

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Delitto di omesso versamento di IVA - Sospensione condizionale della pena - Assenza della parte civile costituita - Subordinazione del beneficio - Possibilità - Sussistenza - Ragioni.

*In tema di omesso versamento di IVA, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata al pagamento dell'imposta evasa anche nel caso in cui non vi sia stata costituzione di parte civile da parte dell'Agenzia delle entrate, non costituendo quest'ultima presupposto necessario perché il riconoscimento del beneficio sia condizionato. (In motivazione, la Corte ha precisato che il pagamento del tributo evaso non costituisce né il risarcimento del danno conseguente al reato, né la restituzione di un bene di cui l'agente si sia appropriato, ma rappresenta la doverosa ricomposizione di un rapporto economico tra lo Stato e il contribuente).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 23290 del 2021 Rv. 281597-01, N. 28559 del 2021 Rv. 281806-01, N. 51734 del 2023 Rv. 285664-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 32939 del 2023 Rv. 284969-01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 47024 del 19/11/2024** Cc. (dep. 20/12/2024) Rv. 28721301

*Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: CORBETTA STEFANO. Relatore: CORBETTA STEFANO. Imputato: PG C/ BARTOLINI ELVIO. P.M. LOY FRANCESCA. (Conf.)*

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE ANCONA, 24/06/2024

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Sentenza di patteggiamento - Applicazione della sola pena detentiva in luogo di quella congiunta prevista "ex lege" - Illegalità della pena - Sussistenza.

*In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, integra un'ipotesi di pena illegale l'applicazione della sola pena detentiva in luogo di quella congiunta prevista dalla legge.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 621

*Massime precedenti Vedi:* N. 1365 del 2019 Rv. 274840-01, N. 42144 del 2021 Rv. 282069-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 47182 del 2022 Rv. 283818-01, N. 21368 del 2020 Rv. 279348 - 05, N. 877 del 2023 Rv. 283886-01, N. 38809 del 2022 Rv. 283689-01

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 45587 del 14/11/2024** Cc. (dep. 11/12/2024) Rv. 287326-01

**Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: MARRO PIERLUIGI. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' BENEVENTO, 03/05/2024

664123 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Reati edilizi - Accertamento della correttezza dei procedimenti amministrativi - Sindacato di legittimità - Esclusione.

*In tema di reati edilizi, è insindacabile in sede di legittimità il controllo sulla correttezza dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio dei titoli abilitativi, essendo altresì precluso alla Corte di cassazione procedere all'accertamento di eventuali errori di fatto commessi in sede di merito nel verificare tale regolarità.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 13075 del 2019 Rv. 275858-01, N. 20571 del 2010 Rv. 247189-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 46477 del 2017 Rv. 273218-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 25932 del 2008 Rv. 239692-01

---

Sez. 3, **Sentenza n. 44346 del 14/11/2024** Ud. (dep. 04/12/2024) Rv. 287277-01

**Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: NOVIELLO GIUSEPPE. Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE. Imputato: FIORE CATALDO DINO. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)**

Rigetta, CORTE APPELLO CAGLIARI, 06/12/2019

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Lottizzazione abusiva - Confisca - Soggetti terzi estranei al reato - Individuazione - Persona giuridica proprietaria dell'area ovvero titolare apparente dei beni - Esclusione - Ragioni.

*In tema di lottizzazione abusiva, non sono terzi estranei al reato, ai fini della confisca, né la persona giuridica proprietaria dell'area abusivamente lottizzata, che riceve i vantaggi e le utilità conseguenti al reato, in quanto normalmente committente degli interventi realizzati e parte dei relativi atti negoziali e di ogni altra attività all'uopo posta in essere, né quella che è titolare apparente di beni, che rappresenta il mero schermo con cui il reo, effettivo proprietario, agisce nel proprio esclusivo interesse, difettando, in entrambi i casi, il necessario requisito della buona fede.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. C CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 8350 del 2019 Rv. 275756-02

*Massime precedenti Vedi:* N. 17399 del 2019 Rv. 27876301, N. 42115 del 2019 Rv. 277057-01, N. 45520 del 2015 Rv. 265532-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 10561 del 2014 Rv. 258646-01

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 45587 del 14/11/2024** Cc. (dep. 11/12/2024) Rv. 287326-02

**Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: MARRO PIERLUIGI. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' BENEVENTO, 03/05/2024

609082 REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - CONTRAVVENZIONI - Reati edilizi - Buona fede scusante - Titolo abilitativo apparentemente legittimante - Sufficienza - Esclusione - Assenza di macroscopica illegittimità dell'atto - Necessità.

*In tema di contravvenzioni edilizie, l'agente non può invocare, a fini scusanti, la propria buona fede sulla base della mera presenza di titoli abilitativi apparentemente legittimanti l'intervento, essendo necessario che essi non siano macroscopicamente illegittimi.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 14077 del 2024 Rv. 286158-01, N. 47712 del 2015 Rv. 265424-01, N. 3979 del 2019 Rv. 275850-01

---

Sez. 3, **Sentenza n. 46231 del 14/11/2024** Ud. (dep. 16/12/2024) Rv. 287336-01

**Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: NESCA FRANCESCA. P.M. GIORDANO LUIGI. (Parz. Diff.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 24/01/2024

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto - Art. 131-bis, comma 1, cod. pen., come novellato dal d.lgs. n. 150 del 2022 - Condotte susseguenti al reato meramente anticipatorie di un effetto "ex lege" - Valutazione - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.

*In tema di causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, ove sia meramente anticipatoria di un effetto necessitato dalla legge, non può giustificare, di per sé sola, l'applicabilità dell'esimente agli effetti dell'art. 131-bis, comma primo, cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, potendo essere valorizzata solo come ulteriore criterio, accanto tutti quelli di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa. (Fattispecie relativa al reato di realizzazione e gestione di discarica abusiva in cui i ricorrenti avevano dedotto la circostanza dell'aver provveduto, "post factum", alla bonifica dello stato dei luoghi effettuata a mezzo ditta specializzata).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 131 bis com. 1, Cod. Pen. art. 133 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 1 com. 1, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 18029 del 2023 Rv. 284497-01, N. 43941 del 2023 Rv. 285360-01, N. 13016 del 2024 Rv. 286178-01

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 46231 del 14/11/2024** Ud. (dep. 16/12/2024) Rv. 287336-02

**Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: NESCA FRANCESCA. P.M. GIORDANO LUIGI. (Parz. Diff.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 24/01/2024

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Reati ambientali - Proprietario di un fondo che consapevolmente tollera la realizzazione su di esso, da parte di terzi, di una discarica abusiva - Concorso nel reato - Configurabilità - Mera connivenza - Esclusione - Ragioni.

*Concorre nella contravvenzione di cui all'art. 256, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il proprietario di un fondo che, con condotta cosciente e volontaria, tollera che il soggetto al quale ne ha affidato la gestione vi realizzi una discarica abusiva, posto che tale comportamento, pur se passivo, contribuisce, moralmente e materialmente, alla realizzazione dell'illecito, sicché non può inquadrarsi nella mera connivenza non punibile.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 12159 del 2017 Rv. 270354-01, N. 2477 del 2008 Rv. 238541-01, N. 28704 del 2017 Rv. 270340-01

---

Sez. 3, **Sentenza n. 45810 del 14/11/2024** Ud. (dep. 13/12/2024) Rv. 287215-01

**Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: P. P.M. GIORDANO LUIGI. (Diff.)**

Annulla ai soli effetti civili, CORTE APPELLO BRESCIA, 04/12/2023

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Proscioglimento dell'imputato in primo grado - Rinnovazione istruttoria in appello - Prova "decisiva" - Nozione - Precisazioni.

*In tema di rinnovazione in appello dell'istruzione dibattimentale, devono ritenersi prove "decisive", ai fini della prognosi di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., quelle che, nella decisione di primo grado, hanno determinato o anche solo contribuito a determinare un esito liberatorio e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio di impugnazione in termini di proscioglimento o di condanna. (In motivazione, la Corte ha altresì aggiunto che la rinnovazione della prova dichiarativa non deve avvenire nel solo caso in cui il giudice di appello, allorquando la dispone, già ritiene di dover ribaltare la sentenza assolutoria pronunciata in primo grado).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 20095 del 2013 Rv. 256228-01, N. 112 del 2022 Rv. 282728-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 22065 del 2021 Rv. 281228-02

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 45810 del 14/11/2024** Ud. (dep. 13/12/2024) Rv. 287215-02

Presidente: **RAMACCI LUCA**. Estensore: **GALANTI ALBERTO**. Relatore: **GALANTI ALBERTO**.  
Imputato: **P. P.M. GIORDANO LUIGI**. (Diff.)

Annulla ai soli effetti civili, CORTE APPELLO BRESCIA, 04/12/2023

661137 IMPUGNAZIONI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - Proscioglimento in primo grado dell'imputato - Impugnazione della sola parte civile - Rinnovazione istruttoria in appello - Esame comparativo delle prove orali - Canone di giudizio - Indicazione - Criterio del "più probabile che non" - Applicazione - Ragioni - Standard probatori del giudizio civile - Necessità.

*In tema di giudizio di appello instaurato a seguito di ricorso della parte civile avverso il proscioglimento dell'imputato, il giudice procede all'esame comparativo delle prove orali e alla valutazione delle stesse ai fini della rinnovazione istruttoria in base al criterio civilistico del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" e non di quello processual-penalistico dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", posto che l'irrevocabilità della decisione sulla responsabilità penale per effetto della mancata impugnazione del pubblico ministero rende irreversibile l'accertamento favorevole all'imputato, con la conseguente necessità di recuperare gli "standard" probatori propri del giudizio civile e non sacrificare ulteriormente i diritti della parte civile, in applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza convenzionale, costituzionale e nomofilattica.*

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 com. 1, Cod. Pen. art. 185, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32854 del 2019 Rv. 277000-01, N. 35140 del 2022 Rv. 283951-01, N. 45506 del 2023 Rv. 285548 - 15, N. 37193 del 2022 Rv. 283739-01, N. 11808 del 2022 Rv. 283377-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36208 del 2024 Rv. 286880-01, N. 22065 del 2021 Rv. 281228-02

---

Sez. 3, **Sentenza n. 45586 del 14/11/2024** Ud. (dep. 11/12/2024) Rv. 287225-01

Presidente: **RAMACCI LUCA**. Estensore: **GALANTI ALBERTO**. Relatore: **GALANTI ALBERTO**.  
Imputato: **LONGOBARDI CIRO**. P.M. **GIORDANO LUIGI**. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 28/03/2024

606041 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - Custode giudiziario - Omesso tempestivo avviso della violazione dei sigilli perpetrata da terzi - Configurabilità del delitto nella forma aggravata di cui all'art. 349, comma secondo, cod. pen. - Delitto di omessa denuncia - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

*Integra il delitto di violazione dei sigilli aggravato dalla qualifica soggettiva dell'agente di cui all'art. 349, comma secondo, cod. pen., e non quello di omessa denuncia previsto dall'art. 361 cod. pen., la condotta del custode giudiziario di un bene in sequestro cui siano apposti i sigilli che, inosservante del proprio dovere giuridico di impedire l'evento, omette di avvisare tempestivamente l'Autorità giudiziaria della loro violazione ad opera di terzi, sussistendo tra le indicate disposizioni incriminatrici un concorso apparente di norme, da risolversi attraverso il principio di specialità per addizione, posto che, in entrambe, la condotta è realizzata da un pubblico ufficiale e può consistere nell'omessa denuncia, ma solo nella fattispecie circostanziata di violazione di sigilli essa può essere posta in essere esclusivamente dal custode del bene.*



## SEZIONE TERZA

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 349 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 361

*Massime precedenti Vedi:* N. 29040 del 2013 Rv. 256670-01, N. 7371 del 2017 Rv. 269192-01, N. 2283 del 2018 Rv. 272358-01, N. 3133 del 2014 Rv. 258381-01, N. 49833 del 2018 Rv. 274310-01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 44340 del 13/11/2024** Ud. (dep. **04/12/2024**) Rv. **287276-01**

*Presidente:* **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **NOVIELLO GIUSEPPE.** *Relatore:* **NOVIELLO GIUSEPPE.** *Imputato:* **CARDAMONE ANNA. P.M. MONFERINI GIULIO.** (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SALERNO, 08/04/2024

609112 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - Reiterazione del beneficio dopo due condanne - Precedente condanna a pena sospesa per la contravvenzione di cui all'art. 20 legge n. 47 del 1985 - Applicazione del beneficio per la terza volta - Esclusione - Ragioni.

*In tema di sospensione condizionale della pena, a fronte di due precedenti sentenze irrevocabili di condanna con cui sia stato riconosciuto il beneficio, conserva efficacia ostativa a una sua ulteriore concessione la precedente condanna per l'abrogata contravvenzione di cui all'art. 20 legge 28 febbraio 1985, n. 47, stante la continuità normativa della stessa con la corrispondente contravvenzione di cui all'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 44281 del 2005 Rv. 232621-01, N. 22277 del 2020 Rv. 279438-01, N. 16363 del 2008 Rv. 239555-01, N. 21730 del 2004 Rv. 228578-01, N. 28714 del 2005 Rv. 231867-01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 47593 del 15/10/2024** Cc. (dep. **30/12/2024**) Rv. **287275-02**

*Presidente:* **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **CORBO ANTONIO.** *Relatore:* **CORBO ANTONIO.** *Imputato:* **CURSANO FABIO. P.M. MONFERINI GIULIO.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' LECCE, 16/07/2024

664094 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE - Provvedimento relativo a più reati - Omessa valutazione degli elementi forniti dalla difesa inerenti alcuni dei reati - Annullamento parziale del provvedimento - Validità della restante parte del provvedimento - Sussistenza - Ragioni - Eccezioni.

*In tema di misure cautelari personali, l'omessa valutazione, nell'ordinanza genetica relativa a una pluralità di reati, di "elementi forniti dalla difesa" comporta, ex art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., il suo annullamento, limitato ai fatti-reato cui si riferiscono tali elementi favorevoli, senza inficiarne la validità con riguardo ai restanti addebiti, non vigendo nell'ordinamento il principio di indissolubilità dell'ordinanza cautelare. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che permane, per converso, l'inscindibilità tra i fatti per cui è stato disposto l'annullamento e quelli per cui l'ordinanza è stata confermata nel solo caso in cui questi ultimi non siano configurabili, o non siano perseguibili, in conseguenza della caducazione del titolo nella parte relativa ai primi).*

## SEZIONE TERZA

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. CBIS, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 16516 del 2021 Rv. 281607-01, N. 2057 del 2018 Rv. 272136-01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 44962 del 17/10/2024** Ud. (dep. **09/12/2024**) Rv. **287295-01**

*Presidente:* **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **MENGONI ENRICO.** *Relatore:* **MENGONI ENRICO.** *Imputato:* **BUATTINI CLAUDIA.** *P.M.* **GIORDANO LUIGI.** (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 16/01/2024

666010 NULLITA' - NULLITA' DI ORDINE GENERALE - GIUDICE - Sentenza emessa da giudice onorario di pace (gop) per un reato non compreso tra quelli per cui è prevista la citazione diretta a giudizio - Nullità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

*È affetta da nullità assoluta la sentenza emessa dal giudice onorario di pace per reati non compresi, al momento della pronuncia, nel novero di quelli per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, difettando in radice la capacità del giudicante di definire giudizi assegnatigli in violazione del divieto stabilito dall'art. 11, comma 6, lett. b), n. 1, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116. (Fattispecie relativa al delitto di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso prima del suo inserimento nell'art. 550, comma 2, lett. g, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 32, comma 1, lett. a, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 com. 2, Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 11 com. 6 lett. B) CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2000 num. 150 art. 32 com. 1 lett. A), Decreto Legisl. 10/10/2000 num. 150 art. 99 bis

*Massime precedenti Vedi:* N. 35857 del 2024 Rv. 286975-01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 47582 del 15/10/2024** Ud. (dep. **30/12/2024**) Rv. **28727301**

*Presidente:* **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **CORBO ANTONIO.** *Relatore:* **CORBO ANTONIO.** *Imputato:* **P. P.M. MONFERINI GIULIO.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 29/01/2024

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Atti compiuti nello svolgimento della professione sanitaria incidenti sulla libertà sessuale - Errore sul consenso dell'avente diritto - Presupposti - Corretta informazione su modalità e ragioni dei trattamenti da compiere - Necessità - Fattispecie.

*In tema di violenza sessuale, l'errore sul consenso dell'avente diritto al compimento, da parte del medico, di atti costituenti espressione della professione sanitaria, che, nel corso di una visita, incidano sulla sua libertà sessuale, rileva, ai sensi dell'art. 59, comma quarto, cod. pen., a condizione che il soggetto agente abbia previamente fornito al paziente informazioni complete, aggiornate e comprensibili sulle modalità e sulle ragioni del trattamento da compiere, tali da consentirgli un effettivo esercizio del diritto di autodeterminarsi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'esclusione della scriminante putativa nei confronti di un medico di base che, asserendo la necessità di un controllo delle ovaie senza spiegare né il tipo di manovra da compiere, né il collegamento col lamentato fastidio allo stomaco, aveva introdotto il dito nella vagina di una paziente).*

## SEZIONE TERZA

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 50, Cod. Pen. art. 59 com. 4, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 11335 del 2008 Rv. 238968-01, N. 16375 del 2008 Rv. 239806-01, N. 37166 del 2016 Rv. 268311-01, N. 18864 del 2019 Rv. 27574301 Rv. 27574302

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 27326 del 2020 Rv. 279520-01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 47593 del 15/10/2024** Cc. (dep. **30/12/2024**) Rv. **287275-01**

*Presidente:* **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **CORBO ANTONIO.** *Relatore:* **CORBO ANTONIO.** *Imputato:* **CURSANO FABIO. P.M. MONFERINI GIULIO. (Conf.)**

Rigetta, TRIB. LIBERTA' LECCE, 16/07/2024

664093 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE - Elementi forniti dalla difesa ex art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen. - Nozione - Indicazione - Argomentazioni difensive - Esclusione.

*In tema di misure cautelari personali, rientrano nella nozione di "elementi forniti dalla difesa", da valutare nell'ordinanza genetica a pena di nullità ex art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., i soli dati di natura oggettiva e concludente ai fini decisori, essendo escluse, invece, le mere posizioni difensive negatorie, le prospettazioni di tesi alternative, le diverse interpretazioni degli elementi indiziari e gli assunti defatigatori, che restano assorbiti nel complessivo apprezzamento operato dal giudice della cautela.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. CBIS

*Massime precedenti Conformi:* N. 12442 del 2011 Rv. 249641-01, N. 44341 del 2019 Rv. 277127-01, N. 29999 del 2006 Rv. 234820-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 57839 del 2017 Rv. 271919-01, N. 8698 del 2008 Rv. 238995-01, N. 8236 del 2019 Rv. 27505301, N. 36874 del 2017 Rv. 270815-01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 46549 del 03/10/2024** Cc. (dep. **18/12/2024**) Rv. **287204-01**

*Presidente:* **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **LIBERATI GIOVANNI.** *Relatore:* **LIBERATI GIOVANNI.** *Imputato:* **TIM S.R.L.. P.M. CUOMO LUIGI. (Conf.)**

Rigetta, TRIB. LIBERTA' TRENTO, 19/12/2023

673122 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE - Sequestro probatorio - Coincidenza fra il titolare del bene e l'indagato autore del fatto - Necessità - Esclusione.

*Ai fini della legittimità del sequestro probatorio non è necessario che il titolare del bene sottoposto al vincolo coincida con l'indagato o con l'autore del fatto per cui si procede, essendo sufficiente la relazione tra la cosa e il reato.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253

*Massime precedenti Conformi:* N. 21960 del 2017 Rv. 270508-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 10833 del 2021 Rv. 281290-01, N. 37145 del 2022 Rv. 283598-01 Rv. 283598-01, N. 16352 del 2021 Rv. 281098-01, N. 24065 del 2024 Rv. 286552-01

Sez. 3, **Sentenza n. 44047 del 26/09/2024** Cc. (dep. 03/12/2024) Rv. 287351-01

Presidente: **RAMACCI LUCA.** Estensore: **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** Relatore: **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** Imputato: **MORABITO CARMELO.** P.M. **TOCCI STEFANO.** (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 14/07/2023

673109 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI - Disposto di cui all'art. 270, comma 2, cod. proc. pen. - Obbligo di deposito dei verbali e delle registrazioni di intercettazioni estere acquisite mediante O.E.I. - Inadempimento - Omessa previsione di inutilizzabilità - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

*È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, comma 2, cod. proc. pen., anche in riferimento all'art. 268, comma 5, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede il divieto di utilizzabilità dei risultati di intercettazioni già disposte in procedimento penale estero e acquisite con ordine europeo d'indagine, correlato all'inadempimento dell'obbligo di deposito dei verbali e delle registrazioni, trattandosi di scelta legislativa non irragionevole, derivante dall'influenza delle risultanze captative del procedimento "a quo" sulle autorizzazioni del procedimento "ad quem" come mero presupposto di fatto ai fini della verifica dei gravi indizi di reato ex art. 267, comma 1, cod. proc. pen.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 5 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 14783 del 2009 Rv. 243609-01, N. 1801 del 2016 Rv. 266410-01, N. 48968 del 2009 Rv. 245542-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 23756 del 2024 Rv. 286589-01

---

Sez. 3, **Sentenza n. 44042 del 26/09/2024** Ud. (dep. 03/12/2024) Rv. 287136-01

Presidente: **RAMACCI LUCA.** Estensore: **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** Relatore: **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** Imputato: **L.** P.M. **TOCCI STEFANO.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO VENEZIA, 05/10/2023

609031 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - ABUSO DI AUTORITA' O DI PARTICOLARI RELAZIONI - Abuso di relazioni domestiche - Abituale frequentazione dell'abitazione della vittima - Configurabilità dell'aggravante - Applicabilità ai soli appartenenti al nucleo familiare - Esclusione - Approfittamento del rapporto fiduciario - Rilevanza - Fattispecie.

*L'aggravante comune dell'abuso di relazioni domestiche, di cui all'art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen., ha natura oggettiva ed è finalizzata a punire più gravemente i delitti commessi nell'ambito di un rapporto di coabitazione o nel contesto di una relazione derivante anche solo dall'abituale frequentazione dell'abitazione della vittima, afferendo a tutte le situazioni di approfittamento, tipiche delle frequentazioni abituali che fanno sorgere un rapporto fiduciario fra la persona offesa e l'autore del reato, del quale quest'ultimo si avvantaggia. (Fattispecie in tema di reati sessuali).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 11, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE

## SEZIONE TERZA

*Massime precedenti Conformi:* N. 27044 del 2010 Rv. 248066-01, N. 41586 del 2017 Rv. 271225-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 6587 del 2010 Rv. 246310-01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 44519 del 17/09/2024** Cc. (dep. **05/12/2024**) Rv. **287272-01**

*Presidente:* **ANDREAZZA GASTONE**. *Estensore:* **LIBERATI GIOVANNI**. *Relatore:* **LIBERATI GIOVANNI**. *Imputato:* **RECUPERO FILIPPO**. *P.M.* **MANUALI VALENTINA**. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 17/04/2024

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Confisca - Accordo di ristrutturazione del debito - Incidenza - Giudice dell'esecuzione - Riduzione della somma soggetta a confisca - Necessità - Conseguenze.

*In tema di reati tributari, l'accordo di ristrutturazione del debito tributario tra contribuente e amministrazione finanziaria, sotto forma di transazione fiscale ritualmente omologata ex art. 182-ter legge fall., incide, riducendone l'ammontare, sul "quantum" del debito, sicché il suo perfezionamento successivo all'irrevocabilità della condanna comporta che il giudice dell'esecuzione non possa mantenere la confisca del profitto del reato nella misura stabilita in sentenza, pena la violazione del principio di proporzionalità.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST., Legge Falliment. art. 182 bis, Legge Falliment. art. 182 ter, Cod. Pen. art. 322 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 6054 del 2017 Rv. 268836-01, N. 33602 del 2015 Rv. 26504301, N. 4097 del 2016 Rv. 26584301, N. 24225 del 2023 Rv. 28469301, N. 20887 del 2015 Rv. 263409-01, N. 32018 del 2019 Rv. 277251-01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 45816 del 11/09/2024** Cc. (dep. **13/12/2024**) Rv. **287202-01**

*Presidente:* **ACETO ALDO**. *Estensore:* **CORBO ANTONIO**. *Relatore:* **CORBO ANTONIO**. *Imputato:* **MARTUCCIELLO LEOPOLDO**. *P.M.* **MASTROBERNARDINO PAOLA**. (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE SALERNO, 03/04/2024

661061 IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') - Opposizione a decreto penale di condanna - Istanza volta a ottenere la rateizzazione del pagamento della pena pecuniaria - Provvedimento di rigetto - Impugnabilità - Esclusione.

*È inoppugnabile il provvedimento di rigetto dell'istanza di rateizzazione del pagamento della pena pecuniaria presentata in sede di opposizione al decreto penale di condanna. (In motivazione, la Corte ha precisato che la richiesta può essere avanzata, invece, nel giudizio conseguente all'opposizione o direttamente al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 660, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen.).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 133 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 660 com. 3 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 47373 del 2008 Rv. 242764-01, N. 16786 del 2013 Rv. 25509301, N. 22780 del 2009 Rv. 243955-01, N. 35550 del 2017 Rv. 271137-01

Sez. **3**, **Ordinanza n. 45818 del 11/09/2024** Cc. (dep. **13/12/2024**) Rv. **287274-01**

Presidente: **ACETO ALDO**. Estensore: **CORBO ANTONIO**. Relatore: **CORBO ANTONIO**.  
Imputato: **SK CONSULTING SRL**. P.M. **PICCIRILLO RAFFAELE**. (Conf.)

Qualifica opposizione il ricorso, TRIBUNALE TORINO, 18/03/2024

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca disposta nei confronti dell'imputato con sentenza - Istanza di restituzione promossa dal terzo estraneo al giudice dell'esecuzione - Rigetto - Rimedio - Opposizione innanzi allo stesso giudice - Sussistenza - Contenuto - Fattispecie.

*In caso di confisca disposta con sentenza nei confronti dell'imputato, il terzo titolare del bene abitato rimasto estraneo al giudizio di primo grado, che abbia promosso per la prima volta, con esito negativo, istanza di restituzione al giudice dell'esecuzione, può proporre opposizione dinanzi al medesimo, a norma del combinato disposto degli artt. 676, comma 1 e 667, comma 4, cod. proc. pen., onde far valere nel contraddittorio le proprie doglianze di merito. (Fattispecie in cui la Corte ha riqualificato come opposizione il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione reiettivo dell'istanza di revoca della confisca tributaria disposta con sentenza, presentato nell'interesse di una società che non aveva partecipato al processo a carico del suo legale rappresentante per il delitto di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).*

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28344 del 2019 Rv. 276136-01, N. 32418 del 2016 Rv. 267478-01

Massime precedenti Difformi: N. 47473 del 2013 Rv. 258078-01

Massime precedenti Vedi: N. 31025 del 2018 Rv. 273669-01, N. 53384 del 2018 Rv. 274242-01, N. 52058 del 2014 Rv. 261604-01, N. 50363 del 2019 Rv. 277940-01

---

Sez. **3**, **Sentenza n. 46236 del 05/06/2024** Ud. (dep. **17/12/2024**) Rv. **28720301**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE**. Estensore: **GALTERIO DONATELLA**. Relatore: **GALTERIO DONATELLA**. Imputato: **A**. P.M. **PEDICINI ETTORE**. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 20/09/2023

609028 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE - Aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-quinquies, cod. pen. - Presenza del minore - Nozione - Percezione uditiva o visiva del fatto - Sufficienza - Età e maturità del minore - Irrilevanza - Fattispecie.

*Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-quinquies, cod. pen., la prescritta "presenza" del minore alla commissione del fatto postula la sola percezione visiva o auditiva di quanto accaduto da parte del predetto, indipendentemente dalla sua età, dal grado di maturazione psico-fisica raggiunto o dalla capacità di registrare e interiorizzare gli eventi delittuosi. (Fattispecie relativa a delitto di violenza sessuale posto in essere alla presenza di un minore di poco più di un anno).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/08/2013 num. 93 art. 1 com. 1, Legge 15/10/2013 num. 119 art. 1, Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 11

## SEZIONE TERZA

*Massime precedenti Conformi:* N. 55833 del 2017 Rv. 271670-01, N. 18097 del 2020 Rv. 280037-01, N. 12328 del 2017 Rv. 269556-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 12537 del 2015 Rv. 263000-01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 44311 del 08/10/2024 Ud. (dep. 04/12/2024) Rv. 287384-02**

**Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: FEDERICI STEFANIA. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Parz. Diff.)**

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 16/01/2024

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Proventi derivanti da attività illecite - Art. 14, comma 4, legge n. 537 del 1993 - Obblighi di dichiarazione e di versamento - Sussistenza - Conseguenze - Delitto di dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 - Configurabilità - Eccezione - Ragioni - Fattispecie.

*In tema di reati tributari, i proventi da reato rientrano, ex art. 14, comma 4, legge 24 dicembre 1993, n. 537, nelle categorie di reddito tassabile di cui all'art. 6, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, soggiacendo, pertanto, ai conseguenti obblighi di dichiarazione e di versamento, sicché la loro omessa indicazione nel modello unico delle persone fisiche integra il delitto di cui all'art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nel caso in cui non siano stati assoggettati a sequestro o confisca penale nel medesimo periodo di imposta in cui si è verificato il presupposto impositivo, determinandosi in tale eventualità, in conformità al principio costituzionale della capacità contributiva, una riduzione del reddito imponibile. (Cfr.: Cass. civ., n. 28375 del 2019, Rv. 655895-01). (Fattispecie relativa a omessa dichiarazione del provento del delitto di peculato, già sottoposto a sequestro preventivo a fini di confisca del profitto del reato in annualità di imposta diversa da quella oggetto della dichiarazione in contestazione).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4, Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Costituzione art. 53, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis, Cod. Pen. art. 322 ter

*Massime precedenti Vedi:* N. 381 del 2023 Rv. 283915-01, N. 18532 del 2023 Rv. 284774-01, N. 18575 del 2020 Rv. 279500-01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 44311 del 08/10/2024 Ud. (dep. 04/12/2024 ) Rv. 287384-03**

**Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: FEDERICI STEFANIA. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Parz. Diff.)**

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 16/01/2024

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Delitto di dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 - Obbligo di dichiarare a fini fiscali i proventi dei reati - Configurabilità - Ragioni - Principio del "nemo tenetur se detegere" - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

*Il delitto di dichiarazione infedele, di cui all'art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non contenendo clausole di salvezza che circoscrivano l'incriminazione alle sole condotte relative a redditi leciti, risulta configurabile anche nel caso di mancata indicazione, nel modello unico, dei proventi da reato, senza che il contribuente possa invocare a proprio favore il principio "nemo tenetur se detegere", che ha valenza recessiva rispetto all'obbligo di concorrere alle spese pubbliche sancito dall'art. 53 Cost. e che, comunque, opera solo nell'ambito di procedimenti penali già avviati o di procedimenti amministrativi sanzionatori aperti nei confronti di dichiaranti nell'ambito di*

## SEZIONE TERZA

*un'attività di vigilanza della pubblica amministrazione, tale non potendosi ritenere l'iter procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria, di cui la dichiarazione dei redditi costituisce fase attuativa in termini di mera esternazione di scienza e di giudizio.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4, Costituzione art. 53, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 53656 del 2018 Rv. 275452-01, N. 53137 del 2017 Rv. 271827-01, N. 12697 del 2015 Rv. 263034-01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 44311 del 08/10/2024 Ud. (dep. 04/12/2024 ) Rv. 287384-04**

*Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: FEDERICI STEFANIA. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Parz. Diff.)*

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 16/01/2024

548014 FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - CONCORSO DI NORME - Antefatto e postfatto non punibili - Clausole di salvezza - Mancanza - Criteri risolutivi - Esame testuale e confronto strutturale - Necessità - Rapporto strumentale tra due reati - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.

*In tema di concorso di norme penali, la questione del postfatto non punibile, in assenza di clausole di salvezza che prevedano espressamente la non punibilità dell'antefatto, deve essere risolta verificando, mediante l'esame testuale delle fattispecie incriminatrici, il loro eventuale rapporto di incompatibilità strutturale o di eterogeneità offensiva, in quanto deve escludersi che il mero nesso teleologico-strumentale tra reati possa comportare l'impunità di quello commesso per eseguirne od occultarne un altro, confermandolo l'espressa previsione dell'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2), cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che integrasse un'ipotesi di "post factum" non punibile, ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, l'omessa dichiarazione dei redditi provenienti dal reato di peculato, su cui era già intervenuta sentenza di applicazione pena).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 15, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4, Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 2), Cod. Pen. art. 84

*Massime precedenti Vedi:* N. 14843 del 2024 Rv. 286238-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 27727 del 2024 Rv. 286581-02, N. 20664 del 2017 Rv. 269668-01, N. 1235 del 2011 Rv. 248865-01, N. 1963 del 2011 Rv. 248722-01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 44311 del 08/10/2024 Ud. (dep. 04/12/2024 ) Rv. 287384-01**

*Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: FEDERICI STEFANIA. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Parz. Diff.)*

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 16/01/2024

673020 PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - IN GENERE - Acquisizione di sentenza irrevocabile di patteggiamento - Utilizzabilità - Criteri di valutazione - Indicazione.

*La sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile, anche in esito alla modifica dell'art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, può essere utilizzata come prova in altro processo penale nei limiti stabiliti dall'art. 238-bis*



## SEZIONE TERZA

*cod. proc. pen., ma per fornire prova diretta del fatto oggetto del suo accertamento necessita di una conferma esterna individualizzante, non richiesta, invece, nel caso in cui la stessa sentenza sia utilizzata come riscontro di altre prove già acquisite. (In motivazione, la Corte ha precisato che non può riconoscersi valore confessorio alla richiesta di applicazione di pena, trattandosi di un atto con cui l'imputato, per le più svariate ragioni, non necessariamente equivalenti ad ammissione della propria colpa, rinuncia a contestare l'accusa, esonerandola dall'onere della prova).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 25 com. 1 lett. B), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 16626 del 2007 Rv. 236650-01, N. 33972 del 2023 Rv. 285063-02, N. 12349 del 2008 Rv. 239299-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 41785 del 2015 Rv. 264595-01, N. 4117 del 1999 Rv. 214478-01

DICEMBRE 2024

# Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

## Sezione quarta



## SEZIONE QUARTA

---

**Sez. 4, Sentenza n. 45829 del 06/12/2024** Ud. (dep. **13/12/2024**) Rv. **287221-01**

**Presidente: BELLINI UGO. Estensore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Imputato: GHIRARDI PIETRO ANTONIO. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Conf.)**

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 22/04/2024

577003 PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Disciplina transitoria ex art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia) - Processi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione - Annullamento con rinvio della sentenza di condanna in ordine alle sole statuizioni accessorie - Decisione relativa all'istanza di sostituzione della pena - Competenza funzionale del giudice del rinvio - Sussistenza - Fattispecie.

*In caso di annullamento con rinvio di sentenza di condanna pronunciata, in grado di appello, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza a decidere sull'istanza di applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi spetta, a mente della disposizione transitoria di cui all'art. 95 del citato d.lgs., al giudice del rinvio, anche nel caso in cui l'annullamento risulti circoscritto a statuizioni accessorie diverse dall'accertamento della responsabilità o dall'irrogazione delle pene principali. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la pronuncia intervenuta a seguito di precedente annullamento relativo alla durata delle pene accessorie, con cui era stata dichiarata inammissibile l'istanza di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sull'erroneo rilievo che la domanda non era stata formulata nel pregresso giudizio di appello, né con il ricorso per cassazione).*

**Riferimenti normativi:** Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 com. 1 CORTE COST.

**Massime precedenti Conformi:** N. 51 del 2024 Rv. 285698-01

**Massime precedenti Vedi:** N. 12991 del 2024 Rv. 286017-01, N. 43975 del 2023 Rv. 285228-01, N. 11838 del 2024 Rv. 286147-01

**Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:** N. 47008 del 2009 Rv. 244810-01

---

**Sez. 4, Sentenza n. 45413 del 04/12/2024** Cc. (dep. **11/12/2024**) Rv. **287352-01**

**Presidente: PICCIAZZI PATRIZIA. Estensore: VIGNALE LUCIA. Relatore: VIGNALE LUCIA. Imputato: DE NUPTIIS MARIA ROSARIA. (Conf.)**

Annulla con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 02/05/2024

657002 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE - Provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Effetto preclusivo - Limiti.

*In tema di esecuzione, l'intervenuta irrevocabilità del provvedimento del giudice preclude una nuova decisione sul medesimo oggetto, a condizione che non siano prospettati nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche, dovendosi intendere come tali non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti, di cui non si sia tenuto conto ai fini decisori.*

**Riferimenti normativi:** Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

**Massime precedenti Conformi:** N. 15341 del 2010 Rv. 246959-01

**Massime precedenti Vedi:** N. 44296 del 2024 Rv. 287153-01

## SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18288 del 2010 Rv. 246651-01

---

Sez. 4, **Sentenza n. 45413 del 04/12/2024** Cc. (dep. **11/12/2024**) Rv. **287352-02**

Presidente: **PICCIALLI PATRIZIA**. Estensore: **VIGNALE LUCIA**. Relatore: **VIGNALE LUCIA**.  
Imputato: **DE NUPTIIS MARIA ROSARIA**. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 02/05/2024

657012 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Questioni non sollevate con l'incidente di esecuzione - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Limiti.

*In tema di esecuzione, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano devolute questioni diverse da quelle prospettate con l'incidente di esecuzione, sicché il divieto del "bis in idem" non opera per le nuove istanze, fondate su documenti prodotti in sede di legittimità e non valutati ai fini della decisione di merito.*

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 41836 del 2023 Rv. 28512401

Massime precedenti Vedi: N. 12955 del 2016 Rv. 267287-01, N. 6051 del 2017 Rv. 26883401, N. 9780 del 2017 Rv. 269421-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18288 del 2010 Rv. 246651-01

---

Sez. 4, **Sentenza n. 46715 del 26/11/2024** Ud. (dep. **19/12/2024**) Rv. **287223-01**

Presidente: **DOVERE SALVATORE**. Estensore: **SERRAO EUGENIA**. Relatore: **SERRAO EUGENIA**. Imputato: **B. P.M. SALVADORI SILVIA**. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 05/02/2024

673135 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO - Messaggi scambiati sulla "chat" di "Facebook" e memorizzati nel "server" - Disciplina applicabile - Indicazione - Ragioni.

*L'acquisizione e l'utilizzazione probatoria del contenuto di messaggi scambiati sulla "chat" di "Facebook" e memorizzati nel "server" del fornitore del servizio non incontrano i limiti previsti per i dati relativi al traffico telematico dall'art. 132 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 2021, n. 132 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, soggiacendo, invece, alla disciplina delle intercettazioni, posto che le "chat", pur se non contestuali, costituiscono flussi di comunicazioni.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 15, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 132 PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2021 num. 132 art. 1, Legge 23/11/2021 num. 178 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 49896 del 2019 Rv. 277949-01, N. 1822 del 2020 Rv. 27812401, N. 21731 del 2019 Rv. 275895-02, N. 47557 del 2019 Rv. 277990-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23756 del 2024 Rv. 286589-01, N. 23755 del 2024 Rv. 286573-04

---

## SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 46567 del 05/11/2024** Ud. (dep. **18/12/2024**) Rv. **287222-01**

**Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: MICCICHE' LOREDANA. Relatore: MICCICHE' LOREDANA. Imputato: F. P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)**

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 06/10/2023

566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Distacco di personale dipendente presso altra impresa - Destinatario obblighi di protezione - Distaccante e distaccatario - Criteri di ripartizione.

*In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il distacco di un lavoratore da un'impresa ad altra comporta il trasferimento degli obblighi di prevenzione e protezione dal distaccante al distaccatario limitatamente alla fase di esecuzione della prestazione, sicché, prima di dare corso al distacco, grava sul distaccante l'obbligo di verificare e garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro in cui il dipendente sarà chiamato ad operare.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 113, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/04/2008 num. 81 art. 3 com. 6, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 30

*Massime precedenti Vedi:* N. 31300 del 2013 Rv. 256397-01, N. 22691 del 2020 Rv. 279513-01, N. 37079 del 2008 Rv. 241021-01, N. 4480 del 2021 Rv. 280392-01

---

Sez. 4, **Sentenza n. 47333 del 24/10/2024** Cc. (dep. **23/12/2024**) Rv. **287321-01**

**Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: MICCICHE' LOREDANA. Relatore: MICCICHE' LOREDANA. Imputato: VIOTTI CLAUDIO. (Diff.)**

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 03/06/2024

577001 PENA - IN GENERE - Richiesta di applicazione di pene sostitutive di pene detentive brevi - Mancata allegazione della documentazione ai fini della sua valutazione - Inammissibilità - Esclusione - Ragioni.

*Non è inammissibile la richiesta di applicazione di pene sostitutive di pene detentive brevi che non sia corredata dalla documentazione utile ai fini della sua valutazione, posto che la legge non prevede tale onere a carico dell'imputato, né esso può scaturire da intese stipulate con i Consigli dell'ordine degli avvocati, che non hanno titolo ad introdurre, a livello locale, regole con effetto derogatorio rispetto alle disposizioni del codice di rito.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 20 bis, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 133, Costituzione art. 27 com. 3, Legge 24/11/1981 num. 269 art. 53, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 9708 del 2024 Rv. 286031-01, N. 42847 del 2023 Rv. 285381-01

---

## SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 45398 del 25/09/2024** Ud. (dep. 11/12/2024) Rv. 287360-01

**Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: SESSA GENNARO. Relatore: SESSA GENNARO. Imputato: TRINCHESE RAFFAELE. P.M. TASSONE KATE. (Parz. Diff.)**

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 17/11/2023

609080 REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE - Prassi elusive dei lavoratori rispetto alle prescrizioni a tutela della sicurezza - Conoscenza o ignoranza colpevole delle prassi elusive da parte del datore di lavoro - Infortuni sul lavoro - Responsabilità - Sussistenza - Fattispecie.

*In tema di infortuni sul lavoro, in presenza di una prassi elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, è ravvisabile la colpa del datore di lavoro nel caso in cui vi sia prova della sua conoscenza, ovvero della sua colpevole ignoranza, di tale prassi. (In applicazione del principio, è stata ritenuta immune da censure l'affermazione di responsabilità del datore di lavoro, sul rilievo della imprudente tolleranza di modalità, non occasionalmente anomale, dell'impiego di macchinario di cui il predetto, per le ridotte dimensioni dei locali aziendali, per il contenuto numero di lavoratori e per la non episodicità del malfunzionamento, non poteva non essersi avveduto).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 71, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 28

*Massime precedenti Vedi:* N. 35858 del 2021 Rv. 281855-01, N. 32507 del 2019 Rv. 276797-02, N. 1096 del 2021 Rv. 280188-01

---

Sez. 4, **Sentenza n. 45398 del 25/09/2024** Ud. (dep. 11/12/2024) Rv. 287360-02

**Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: SESSA GENNARO. Relatore: SESSA GENNARO. Imputato: TRINCHESE RAFFAELE. P.M. TASSONE KATE. (Parz. Diff.)**

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 17/11/2023

566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Datore di lavoro - Delega a terzi in materia di sicurezza - Obbligo di informazione dei lavoratori - Persistenza in capo al datore di lavoro - Configurabilità.

*In tema di infortuni sul lavoro, il conferimento a terzi di una delega in materia di sicurezza non esonera del tutto il datore di lavoro dall'obbligo di adeguata informazione sui rischi connessi all'attività lavorativa.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 16, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 17

*Massime precedenti Conformi:* N. 44977 del 2013 Rv. 257168-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 22147 del 2016 Rv. 266859-01, N. 27295 del 2017 Rv. 270355-01

---

## SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 45407 del 17/09/2024** Cc. (dep. 11/12/2024) Rv. 287353-01

**Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: RANALDI ALESSANDRO. Relatore: RANALDI ALESSANDRO. Imputato: PE C/ ORZA GIUSEPPE. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Conf.)**

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' PARMA, 02/02/2024

661187 IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - Procuratore europeo delegato - Ricorso per cassazione - Legittimazione - Sussistenza - Ragioni.

900001 PROCURA EUROPEA – IN GENERE In genere.

*In tema di impugnazioni, il procuratore europeo delegato, in quanto titolato a esperire qualsiasi rimedio previsto dal codice di procedura penale, è legittimato a proporre ricorso per cassazione nei procedimenti in cui abbia svolto indagini.*

*Riferimenti normativi:* Regolam. Commissione CEE 12/10/2017 num. 1939 art. 30, Decreto Legisl. 02/02/2021 num. 9 art. 9 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608

*Massime precedenti Vedi:* N. 8963 del 2023 Rv. 284255-01, N. 33087 del 2024 Rv. 286785-01, N. 6637 del 2022 Rv. 282922-01

DICEMBRE 2024

# Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

## Sezione quinta





## SEZIONE QUINTA

---

Sez. 5, **Sentenza n. 45583 del 03/12/2024** Ud. (dep. 11/12/2024) Rv. 287354-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA**. Estensore: **MELE MARIA ELENA**. Relatore: **MELE MARIA ELENA**. Imputato: **TRONCO FILIPPO**. P.M. **LOY MARIA FRANCESCA**. (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 12/04/2024

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Sospensione condizionale - Divieto di concessione del beneficio introdotto dall'art. 71 d.lgs. n. 150 del 2022 - Applicabilità ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - Esclusione - Ragioni. Pene sostitutive di pene detentive brevi - Cumulabilità con il beneficio della sospensione condizionale della pena - Esclusione ex art. 71, comma 1, lett.i), d.lgs n. 150 del 2022 - Art. 545-bis cod. proc. pen. come modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

*In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di farne applicazione nei casi in cui sia disposta altresì la sospensione condizionale della pena, previsto dall'art. 61-bis, legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l'applicazione della norma più favorevole all'imputato. (In motivazione la Corte ha altresì precisato che la regola dell'alternatività tra l'applicazione di tali pene e la concessione della sospensione condizionale, non è venuta meno per effetto della modifica dell'art. 545-bis cod. proc. pen. disposta dall'art. 2, d.lgs. 19 marzo 2024, n. 3 non essendo tale novella intervenuta a disciplinare i rapporti tra sospensione condizionale e pene sostitutive).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 com. 4, Cod. Pen. art. 20 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 lett. I CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 61 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 3 art. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 33149 del 2024 Rv. 286751-01 Rv. 286751-01

Massime precedenti Vedi: N. 26557 del 2024 Rv. 286677-01, N. 46157 del 2021 Rv. 282551-01, N. 21459 del 2019 Rv. 276064-01

---

Sez. 5, **Sentenza n. 46979 del 11/11/2024** Ud. (dep. 19/12/2024) Rv. 28732501

Presidente: **PEZZULLO ROSA**. Estensore: **CUOCO MICHELE**. Relatore: **CUOCO MICHELE**. Imputato: **C. P.M. LORI PERLA**. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 16/11/2023

603052 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE - Circostanza aggravante prevista dall'art. 576, comma 1, n.5.1), cod. pen. - Contestazione in fatto - Ammissibilità - Ragioni - Fattispecie.

*In tema di lesioni volontarie, è legittima la contestazione in fatto dell'aggravante prevista dall'art. 576, comma 1, n. 5.1, cod. pen. allorché il delitto è commesso dall'autore di atti persecutori nei confronti della medesima persona offesa, trattandosi di aggravante che non presenta alcun elemento valutativo in quanto, per la sua configurazione, è sufficiente l'accertamento del dato oggettivo della identità dell'autore dei delitti e della persona offesa. (Nella fattispecie, la Corte*

## SEZIONE QUINTA

*ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che ha ritenuto procedibile di ufficio il delitto di lesione personale, aggravato dalla citata circostanza pur se non esplicitamente contestata, in quanto, dalla lettura congiunta delle imputazioni, emergeva che il fatto era stato commesso dall'autore del delitto di atti persecutori ai danni della medesima persona offesa).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 576 com. 1 lett. 5.1, Cod. Pen. art. 582 com. 1, Cod. Pen. art. 585 com. 1, Cod. Pen. art. 582 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 3 lett. A

*Massime precedenti Vedi:* N. 7541 del 2022 Rv. 282982-01, N. 1104 del 2022 Rv. 282864-01, N. 37142 del 2024 Rv. 287060-01, N. 28483 del 2020 Rv. 280013-02, N. 28668 del 2022 Rv. 283540-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 24906 del 2019 Rv. 275436-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 46992 del 11/11/2024 Cc. (dep. 19/12/2024) Rv. 287366-01**

*Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: CUOCO MICHELE. Relatore: CUOCO MICHELE. Imputato: STOPPA GIULIO. P.M. LORI PERLA. (Diff.)*

Annulla con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 20/05/2024

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Confisca - Provvedimento di ammissione allo stato passivo - Vincolo del giudicato civile - Limiti - Ragioni.

*In tema di misure di prevenzione reali, ai fini dell'ammissione allo stato passivo, il giudice della confisca, in assenza di una disposizione di legge che estenda in modo generalizzato il suo ambito di intervento, è vincolato agli esiti dell'accertamento definitivo in sede civile sull' "an" e sul "quantum" del credito, salvo il potere di verifica sia della strumentalità di tale credito rispetto all'attività illecita, sia dell'insussistenza delle condizioni di incolpevole affidamento del creditore.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 57, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 58, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59 com. 6, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59 com. 9

*Massime precedenti Conformi:* N. 4691 del 2020 Rv. 278189-02

*Massime precedenti Difformi:* N. 24311 del 2022 Rv. 283626-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 14143 del 2019 Rv. 275533-01, N. 46099 del 2023 Rv. 285821-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 47016 del 06/11/2024 Cc. (dep. 19/12/2024) Rv. 287367-01**

*Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: PISTORELLI LUCA. Relatore: PISTORELLI LUCA. Imputato: PMT C/ IGNOTI. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Conf.)*

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE L'AQUILA, 15/05/2024

663074 INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IGNOTI - Richiesta di archiviazione per "ignoti seriali" depositata in formato analogico e non telematico in forza dell'attestato malfunzionamento momentaneo del sistema "APP" - Decreto di inammissibilità del giudice per le indagini preliminari - Abnormità strutturale e funzionale - Sussistenza.

*In tema di archiviazione, è abnorme, in quanto adottato in carenza di potere e causativo di stasi processuale, il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari dichiara inammissibile la*

## SEZIONE QUINTA

*richiesta di archiviazione di un procedimento relativo a cd "ignoti seriali", depositata in formato analogico e non telematico, in forza dell'attestato del Procuratore della Repubblica di malfunzionamento momentaneo del sistema "APP". (In motivazione, la Corte ha precisato che nessuna disposizione attribuisce al giudice per le indagini preliminari il potere di dichiarare inammissibile la richiesta di archiviazione o di dichiarare irricevibile il deposito analogico della richiesta, costituendo la violazione dell'obbligo di deposito telematico, previsto dall'art. 111-bis cod. proc. pen., una mera irregolarità, che non determina l'inesistenza dell'atto).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 110, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 107 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87, DM Grazia e Giustizia 29/12/2023 art. 3

*Massime precedenti Conformi:* N. 43678 del 2024 Rv. 287106-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 17 del 1998 Rv. 209603-01, N. 30055 del 2020 Rv. 27973501, N. 5313 del 2024 Rv. 286060-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 5307 del 2008 Rv. 238240-01, N. 260 del 1999 Rv. 215094-01, N. 10728 del 2022 Rv. 282807-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 45002 del 29/10/2024** Ud. (dep. **09/12/2024**) Rv. **287323-01**

*Presidente:* **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Relatore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Imputato:* **F. P.M. PARASPORO CINZIA.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 23/10/2023

673001 PROVE - IN GENERE - Dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento di mediazione civile - Inutilizzabilità nel processo penale - Esclusione - Fattispecie.

*L'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese o delle informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione civile non riguarda il processo penale, ma solo il giudizio conseguente alla mediazione, afferente alla controversia civile e commerciale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che ha ritenuto utilizzabile la testimonianza resa in ordine alle minacce proferite dall'imputato nel corso della mediazione).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 10 com. 1, Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 37095 del 2009 Rv. 246579-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 45788 del 17/10/2024** Cc. (dep. **12/12/2024**) Rv. **287301-01**

*Presidente:* **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **SESSA RENATA.** *Relatore:* **SESSA RENATA.** *Imputato:* **INCARNATO GIUSEPPE.** P.M. **CERONI FRANCESCA.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 19/06/2024

655003 COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") - Appropriazione indebita già giudicata con sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione - Successivo giudizio per bancarotta fraudolenta per distrazione - Violazione del principio del "ne bis in idem" - Esclusione - Ragioni.

*In tema di divieto di "bis in idem", il precedente giudizio per il delitto di appropriazione indebita, conclusosi con la sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, non preclude quello successivo per bancarotta fraudolenta per distrazione dei medesimi beni, non sussistendo*

## SEZIONE QUINTA

*tra le due fattispecie criminose l'"idem factum". (In motivazione, la Corte ha precisato che, nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, il fatto storico appropriativo si arricchisce dell'esposizione a pericolo delle ragioni creditorie e della dichiarazione di fallimento, elemento, quest'ultimo, che qualifica la fattispecie nella sua specifica offensività).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 48743 del 2014 Rv. 261301-01, N. 4404 del 2009 Rv. 241887-01

*Massime precedenti Difformi:* N. 25651 del 2018 Rv. 273468-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 50496 del 2018 Rv. 274448-01, N. 2295 del 2016 Rv. 266018-01, N. 37298 del 2010 Rv. 248640-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 34655 del 2005 Rv. 231799-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 45576 del 11/10/2024 Cc. (dep. 11/12/2024) Rv. 287300-01**

*Presidente: GUARDIANO ALFREDO. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: B. P.M. PIRRELLI FRANCESCA ROMANA. (Parz. Diff.)*

Rigetta, GIP TRIBUNALE SAVONA, 09/05/2024

659050 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO - Richiesta dell'imputato detenuto di partecipare all'udienza - Successivo rifiuto alla traduzione - Impedimento riconosciuto come insussistente - Implicita rinuncia a comparire - Sussistenza.

*L'imputato detenuto che, avendo richiesto di partecipare, rifiuta di essere tradotto in udienza invocando un impedimento riconosciuto insussistente o comunque non idoneo a determinare il rinvio del procedimento, non può addurre quale motivo di nullità del procedimento stesso la mancata traduzione, in quanto l'omissione è stata da lui stesso determinata ed è quindi riferibile alla sua volontà. (Conf.: n. 5004 del 1983, dep. 1994, Rv. 164515-01).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 40846 del 2007 Rv. 237961-01, N. 10076 del 2015 Rv. 262692-01, N. 4345 del 2004 Rv. 228677-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 44734 del 03/10/2024 Ud. (dep. 05/12/2024) Rv. 28736501**

*Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: CUOCO MICHELE. Relatore: CUOCO MICHELE. Imputato: LUBRANO ANNUNZIATA. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Parz. Diff.)*

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 22/01/2024

598014 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA - Falsa procura speciale a vendere - Esibizione in sede di rogito notarile - Delitto di falsità ideologica in atti pubblici fidefacienti per induzione del pubblico ufficiale - Sussistenza - Delitto di falsa attestazione o dichiarazione relativa all'identità o qualità personali - Esclusione - Ragioni.

*In tema di reati di falso, integra il delitto di falsità ideologica in atti pubblici fidefacienti per induzione del pubblico ufficiale, e non quello di falsa attestazione o dichiarazione relative all'identità o qualità personali, la condotta dell'agente che, sulla base di una procura falsamente formata, si qualifica come procuratore speciale del proprietario di un immobile da vendere,*

## SEZIONE QUINTA

*inducendo così il notaio a rogare la relativa compravendita sul presupposto della reale esistenza del potere di rappresentanza. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la pacifica falsità della procura, atto avente efficacia fidefaciente, si trasfonde nell'attestazione promanante dal notaio che, nel dare atto dell'esistenza della procura a vendere, attesta autonomamente l'esistenza di un dato nella realtà non corrispondente al vero).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 495 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 15764 del 2018 Rv. 272589-01, N. 28047 del 2019 Rv. 277246-01, N. 23681 del 2021 Rv. 281407-01, N. 22839 del 2019 Rv. 276632-01, N. 35219 del 2017 Rv. 27085501

---

**Sez. 5, Sentenza n. 46826 del 26/09/2024** Ud. (dep. **19/12/2024**) Rv. **287324-01**

*Presidente:* **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **SESSA RENATA.** *Relatore:* **SESSA RENATA.** *Imputato:* **SIRINGUL MULLA.** *P.M.* **EPIDENDIO TOMASO.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 06/10/2023

577031 PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO - Concessione del beneficio - Criteri di valutazione - Parametri di cui all'art. 133 cod. pen. - Ricorso ad altri criteri di valutazione - Natura del reato - Esclusione - Fattispecie.

*Il giudizio sulla concedibilità del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è subordinato esclusivamente alla valutazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché resta precluso ogni altro criterio di valutazione, quale la natura del reato. (Nella fattispecie, in tema di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico, la Corte ha censurato la decisione impugnata che aveva negato il beneficio solo perché, trattandosi di reato contro la fede pubblica, sussiste l'interesse della comunità a conoscere dell'esistenza di tale precedente).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Cod. Pen. art. 483

*Massime precedenti Vedi:* N. 34754 del 2020 Rv. 280244 - 05, N. 16366 del 2019 Rv. 275813-01, N. 24362 del 2023 Rv. 284669-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 46037 del 24/09/2024** Ud. (dep. **16/12/2024**) Rv. **287329-01**

*Presidente:* **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **FRANCOLINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FRANCOLINI GIOVANNI.** *Imputato:* **C.** *P.M.* **PARASPORO CINZIA.** (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 10/04/2024

661119 IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO - Inammissibilità dell'appello per difetto di specifico mandato a impugnare - Ricorso per cassazione - Accoglimento - Coimputato non impugnante in cassazione il cui ricorso in appello è stato dichiarato inammissibile per la medesima ragione - Effetto estensivo - Sussistenza - Ragione.

*In tema di impugnazioni, l'accoglimento del ricorso per cassazione, proposto avverso la decisione con la quale i giudici d'appello hanno dichiarato l'inammissibilità del gravame per difetto di specifico mandato a impugnare del difensore, estende i suoi effetti anche nei confronti del coimputato non impugnante, il cui ricorso in appello è stato dichiarato inammissibile per la medesima ragione, trattandosi di motivo non esclusivamente personale.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 10/10/2022

## SEZIONE QUINTA

num. 150 art. 89 com. 3, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 99 bis, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 31/10/2022 num. 162 art. 6 CORTE COST., Legge 30/12/2022 num. 199 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 55001 del 2018 Rv. 274213-02, N. 26771 del 2021 Rv. 281551-01, N. 34238 del 2024 Rv. 286939-02, N. 7977 del 2024 Rv. 286002-01

DICEMBRE 2024

# Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

## Sezione sesta



## SEZIONE SESTA

---

**Sez. 6, Sentenza n. 47700 del 30/12/2024** Cc. (dep. 31/12/2024) Rv. 287376-01

**Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: STOICA ALEXANDRU DANIEL. P.M. PICUTI FABIO. (Conf.)**

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 25/11/2024

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Mandato di arresto europeo - Richiesta di assenso all'estradizione successiva del consegnato verso un Paese terzo ex art. 31-bis legge n. 69 del 2005 - Procedura applicabile - Indicazione.

*In tema di mandato di arresto europeo, la richiesta dell'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione a che lo Stato membro di esecuzione rilasci l'assenso, previsto dall'art. 31-bis legge 22 aprile 2005, n. 69, affinché la persona consegnata sia estradata verso un Paese terzo, è regolata, in base al disposto dell'art. 39 stessa legge, dalla procedura dettata per l'estradizione dagli artt. 710 e 711 cod. proc. pen.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 710, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 711, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 27, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 28, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 26, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 31 bis, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 32, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 39

*Massime precedenti Vedi:* N. 26310 del 2021 Rv. 281543-02, N. 19471 del 2023 Rv. 28470601, N. 17609 del 2021 Rv. 281304-01

---

**Sez. 6, Sentenza n. 47705 del 30/12/2024** Cc. (dep. 31/12/2024) Rv. 287377-01

**Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: GALLUCCI ENRICO. Relatore: GALLUCCI ENRICO. Imputato: CHIS VASILE DANIEL (CUI 06Z101F). P.M. PICUTI FABIO. (Diff.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 19/11/2024

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Sentenza che dichiara l'incompetenza per territorio e trasmette gli atti ad altra corte di appello ritenuta competente - Ricorso in cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

*In tema di mandato di arresto europeo, la sentenza con la quale la Corte di appello dichiara la propria incompetenza per territorio a decidere sulla richiesta di consegna e trasmette gli atti a diverso giudice ritenuto competente, stante il principio della tassatività dei mezzi gravame, non è impugnabile per cassazione, potendo solo dare luogo a conflitto di competenza.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 5, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 46571 del 2004 Rv. 230575-01, N. 6347 del 1999 Rv. 212512-01, N. 31797 del 2020 Rv. 279803-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 6366 del 2014 Rv. 258865-01, N. 22304 del 2024 Rv. 286438-01, N. 3102 del 2006 Rv. 233748-01

---



## SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 44732 del 04/12/2024** Cc. (dep. **05/12/2024**) Rv. **287371-01**

**Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: MICHAEL JACOB. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO LECCE, 02/10/2024

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo per l'estero - Decisione della corte di appello - Lettura in udienza - Presenza del sostituto del difensore - Necessità di notifica al difensore di fiducia sostituito - Esclusione.

*In tema di mandato di arresto europeo esecutivo, la lettura in udienza della sentenza equivale alla notificazione alle parti, anche se non presenti, come prescritto dall'art. 17, comma 6, della legge 22 aprile 2005, n. 69, sicché essa non deve essere notificata al difensore di fiducia assente, sostituito in udienza da altro difensore.*

**Riferimenti normativi:** Legge 22/04/2005 num. 69 art. 17 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST.

**Massime precedenti Vedi:** N. 23253 del 2022 Rv. 283320-02

---

Sez. 6, **Sentenza n. 44731 del 04/12/2024** Cc. (dep. **05/12/2024**) Rv. **287310-01**

**Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: BEJKO BESNIK (CUI 02BMNJC). P.M. BALSAMO ANTONIO. (Parz. Diff.)**

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 20/09/2024

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Verifiche di cui all'art. 2 della legge n. 69 del 2005 - Considerazione del c.d. "diritto vivente" - Condizioni - Fattispecie.

*In tema di mandato di arresto europeo per l'estero, il necessario rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie costituzionali impone di verificare, ove venga specificamente dedotta, l'effettiva sussistenza di un "diritto vivente", fondato su un'interpretazione giurisprudenziale consolidata, tale da vanificare le tutele riconosciute dall'astratta previsione normativa. (Fattispecie in cui la Corte, annullando la decisione di consegna, ha demandato alla Corte di appello di accertare l'esistenza in Belgio di una consolidata prassi giurisprudenziale che, nonostante il previsto meccanismo di verifiche periodiche della perdurante necessità della misura cautelare, escluderebbe i cittadini stranieri non residenti in quello Stato, sulla base di una generalizzata presunzione di pericolo di fuga, dall'accesso a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, in contrasto con gli artt. 13 Cost., 5 CEDU e 6 TUE).*

**Riferimenti normativi:** Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 3, Tratt. Internaz. 07/02/1992 art. 6, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 2

**Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:** N. 4614 del 2007 Rv. 235352-01

---

## SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 47576 del 03/12/2024** Cc. (dep. **30/12/2024**) Rv. **287375-01**

*Presidente:* **APRILE ERCOLE**. *Estensore:* **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA**. *Relatore:* **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA**. *Imputato:* **LA CAVA SALVATORE**. *P.M.* **PATARNELLO MARCO**. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 28/05/2024

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti - Stabile fornitura delle sostanze - Partecipazione all'associazione - Condizioni.

*In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore e acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo di partecipazione, non può ritenersi in base alla sola reiterazione della fornitura, occorrendo, invece, che la stessa abbia assunto, per continuità, stabilità, modalità di esplicazione e rilevanza quantitativa ed economica, la connotazione di una somministrazione la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale, un prevedibile effetto destabilizzante per l'operatività del sodalizio, sempre che si accerti la coscienza e volontà del fornitore di far parte dell'associazione e di contribuire al suo mantenimento e alla realizzazione dei suoi scopi.*

*Riferimenti normativi:* DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 32081 del 2014 Rv. 261747-01 Rv. 261747-01, N. 19272 del 2020 Rv. 279249-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 3398 del 2024 Rv. 285702-01, N. 566 del 2016 Rv. 265764-01, N. 27517 del 2024 Rv. 286738-01, N. 51714 del 2023 Rv. 28564601

---

Sez. 6, **Sentenza n. 45842 del 19/11/2024** Ud. (dep. **13/12/2024**) Rv. **287340-01**

*Presidente:* **APRILE ERCOLE**. *Estensore:* **COSTANTINI ANTONIO**. *Relatore:* **COSTANTINI ANTONIO**. *Imputato:* **ALBORNOZ JUAN CARLOS**. *P.M.* **DE MASELLIS MARIELLA**. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 20/12/2023

661095 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. nel testo precedente l'entrata in vigore della legge n. 114 del 2024 - Applicabilità all'imputato assente dichiarato latitante e assistito da difensore d'ufficio - Sussistenza - Ragioni.

*In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., nel testo antecedente l'entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, lett. o), legge 9 agosto 2024, n. 114, in virtù del quale il difensore deve depositare, a pena di inammissibilità, lo specifico mandato ad impugnare contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, si applica anche all'imputato assente che sia stato dichiarato latitante e venga assistito da un difensore d'ufficio, non essendo configurabile alcuna compressione del diritto di difesa, poiché il latitante non è giuridicamente impossibilitato a mantenere contatti con il proprio difensore al fine di concordare le strategie difensive.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 lett. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Legge 28/04/2014 num. 67 art. 15 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D), Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89 com. 3, Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. O)

*Massime precedenti Conformi:* N. 25935 del 2024 Rv. 286598-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 30589 del 2024 Rv. 286815-02, N. 3365 del 2024 Rv. 285900-01, N. 40824 del 2023 Rv. 28525602, N. 4613 del 2024 Rv. 285978-01, N. 6264 del 2024 Rv. 285984-01, N. 47927 del 2023 Rv. 285525-01

## SEZIONE SESTA

---

**Sez. 6, Sentenza n. 44096 del 07/11/2024 Cc. (dep. 03/12/2024) Rv. 287307-01**

**Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: COSTANTINI ANTONIO. Relatore: COSTANTINI ANTONIO. Imputato: PMT C/ CIUFFREDA ANGELO. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Conf.)**

Annulla senza rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE GORIZIA, 07/05/2024

661147 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - Richiesta di rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 successiva all'entrata in vigore del d.l. n. 123 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2023 - Trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio - Abnormalità - Sussistenza.

*È abnorme l'ordinanza con cui il giudice dell'udienza preliminare, investito della richiesta di rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, presentata dopo la modifica introdotta dall'art. 4 del d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, che ne ha elevato il massimo edittale ad anni cinque di reclusione, erroneamente disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché proceda con citazione diretta a giudizio.*

*Riferimenti normativi:* DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 15/09/2023 num. 123 art. 4 com. 3, Legge 13/11/2023 num. 159 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 sexies CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 28304 del 2021 Rv. 281802-01, N. 18297 del 2020 Rv. 279238-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 260 del 1999 Rv. 215094-01, N. 5307 del 2008 Rv. 238240-01, N. 28807 del 2002 Rv. 221999-01, N. 37502 del 2022 Rv. 283552-01, N. 25957 del 2009 Rv. 243590-01

---

**Sez. 6, Sentenza n. 44069 del 07/11/2024 Ud. (dep. 03/12/2024) Rv. 287297-01**

**Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: COSTANTINI ANTONIO. Relatore: COSTANTINI ANTONIO. Imputato: MOHAMIB JAMEL. P.M. ALEMI FLAVIA. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 12/02/2024

606032 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - Elemento materiale - Minaccia di compiere gesti autolesivi - Configurabilità del reato - Condizioni - Fattispecie.

*Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che minacci di compiere atti di autolesionismo, sempre che la stessa sia idonea a ostacolare il compimento della pubblica funzione. (Fattispecie in cui un detenuto, al fine di impedire agli agenti di polizia penitenziaria di avvicinarsi alla sua cella, aveva prospettato l'esecuzione di gesti autolesivi con una lametta).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 337 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Conformi:* N. 42951 del 2016 Rv. 268719-01, N. 10878 del 2010 Rv. 246675-01, N. 4929 del 2004 Rv. 229511-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 20287 del 2001 Rv. 218840-01, N. 2104 del 2022 Rv. 28266601, N. 5459 del 2020 Rv. 278207-01, N. 95 del 1998 Rv. 211122-01

**Sez. 6, Sentenza n. 45644 del 07/11/2024** Cc. (dep. 12/12/2024) Rv. 287373-01

**Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: COSTANTINI ANTONIO. Relatore: COSTANTINI ANTONIO. Imputato: FACCILONGO ANNA RITA. P.M. ALEMI FLAVIA. (Diff.)**

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' BARI, 20/05/2024

673136 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - IN GENERE - Restituzione di quanto in sequestro - Estrazione di copia - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

*In tema di sequestro probatorio, ove sia disposta la restituzione di un supporto - sia esso informatico o cartaceo - contenente dati, non è ammessa la previa estrazione di copia, posto che tale operazione, privando il titolare dei dati della disponibilità esclusiva degli stessi, realizza un autonomo vincolo, non consentito senza differente atto ablatorio.*

**Riferimenti normativi:** Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 252, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 258

**Massime precedenti Vedi:** N. 17312 del 2024 Rv. 286358-03, N. 41974 del 2019 Rv. 277372-01, N. 24617 del 2015 Rv. 264093-01

**Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:** N. 18253 del 2008 Rv. 239397-01, N. 40963 del 2017 Rv. 270497-01

---

**Sez. 6, Sentenza n. 45643 del 05/11/2024** Cc. (dep. 12/12/2024) Rv. 287313-01

**Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Imputato: PMT C/ PIPITONE ANTONIO. P.M. STURZO GASPARE. (Conf.)**

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE MARSALA, 10/05/2024

654012 COMPETENZA - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - Giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Giudice monocratico - Riconosciuta competenza del tribunale collegiale - Trasmissione degli atti al pubblico ministero - Abnormità - Ragioni.

*E' abnorme il provvedimento con il quale il giudice monocratico, nel giudizio immediato instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna per un reato di competenza del collegio, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero anziché al tribunale in composizione collegiale. (In motivazione la Corte ha chiarito che la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 33-septies, comma 2, cod. proc. pen., vale ad assicurare la garanzia dell'udienza preliminare all'imputato che ne sia rimasto privo a causa di un'erronea valutazione addebitabile allo stesso pubblico ministero, e non può essere disposta nelle ipotesi in cui, in ragione del rito prescelto, una tale udienza non sia prevista). (Vedi: Sez. U, n. 19 del 1993, Rv. 194061-01)*

**Riferimenti normativi:** Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 septies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.

**Massime precedenti Conformi:** N. 19512 del 2010 Rv. 247204-01, N. 31758 del 2006 Rv. 234864-01

**Massime precedenti Difformi:** N. 4778 del 2012 Rv. 251850-01

**Massime precedenti Vedi:** N. 10 del 1997 Rv. 208220-01, N. 17 del 1998 Rv. 209603-01

**Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:** N. 260 del 1999 Rv. 215094-01, N. 28807 del 2002 Rv. 221999-01, N. 19289 del 2004 Rv. 227355-01, N. 330 del 2000 Rv. 217244-01, N. 25957 del 2009 Rv. 243590-01

## SEZIONE SESTA

---

**Sez. 6, Sentenza n. 45280 del 30/10/2024** Cc. (dep. 10/12/2024) Rv. 287312-01

**Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: GIORDANO EMILIA ANNA. Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA. Imputato: CURCI RUGGIERO MASSIMO. P.M. GIORDANO LUIGI. (Diff.)**

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BARI, 22/02/2024

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Giudizio di pericolosità sociale generica - Sentenza di assoluzione passata in giudicato - Autonoma valutazione del fatto nel procedimento di prevenzione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

*In tema di misure di prevenzione, il giudice, nonostante l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, non può attribuire rilevanza, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a fatti per i quali sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione posto che, in virtù del principio di non contraddizione dell'ordinamento e della presunzione di innocenza come interpretata dalla Corte EDU, la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità. (Nella specie, il ricorrente era stato prosciolto dal reato di cui all'art. 4, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per essere l'imposta evasa inferiore alla soglia di rilevanza penale).*

**Riferimenti normativi:** Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST.

**Massime precedenti Conformi:** N. 182 del 2021 Rv. 280145-01 Rv. 280145-03

**Massime precedenti Difformi:** N. 31549 del 2019 Rv. 277225 - 05, N. 15704 del 2023 Rv. 284488-01, N. 6636 del 2016 Rv. 266364-01, N. 33533 del 2021 Rv. 281862-01, N. 4191 del 2022 Rv. 282655-01, N. 19880 del 2019 Rv. 276917-01

**Massime precedenti Vedi:** N. 48090 del 2019 Rv. 277908-01

---

**Sez. 6, Sentenza n. 46338 del 29/10/2024** Ud. (dep. 17/12/2024) Rv. 287342-01

**Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: MAZZITELLI PALMIRO. P.M. LETTIERI NICOLA. (Conf.)**

Rigetta, CORTE APPELLO CATANZARO, 08/11/2023

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Procedimento cartolare d'appello - Morte del difensore dell'imputato sopravvenuta alla rituale instaurazione del contraddittorio - Mancata comunicazione all'autorità giudiziaria - Nullità della sentenza - Esclusione.

*In tema di giudizio di appello, non costituisce causa di nullità della sentenza il decesso del difensore dell'imputato sopravvenuto alla rituale instaurazione del contraddittorio e non portato a conoscenza del giudice procedente, nonostante la mancata formulazione delle conclusioni scritte, da parte della difesa, nel procedimento svoltosi senza la presenza delle parti ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.*

**Riferimenti normativi:** Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 1 CORTE COST.

**Massime precedenti Vedi:** N. 28543 del 2020 Rv. 279787-01

**Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:** N. 41432 del 2016 Rv. 267748-01

Sez. 6, **Sentenza n. 46354 del 29/10/2024** Cc. (dep. 17/12/2024) Rv. 287378-01

Presidente: **APRILE ERCOLE**. Estensore: **AMOROSO RICCARDO**. Relatore: **AMOROSO RICCARDO**. Imputato: **SUARDI ALBERTO**. P.M. **LETTIERI NICOLA**. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' FIRENZE, 23/04/2024

606051 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE - "Bonus" edilizi - Conseguimento di credito di imposta sulla base di autodichiarazione mendace - Reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche - Configurabilità - Trattati differenziali dal reato di truffa ex art. 640-bis cod. pen.

*Integra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche e non quello di truffa aggravata di cui all'art. 640-bis cod. pen., il conseguimento del credito di imposta relativo ai c.d. "bonus" edilizi, ottenuto sulla base di un'autodichiarazione mendace sull'esecuzione dei lavori, difettando della truffa sia l'elemento decettivo, atteso che il controllo dell'Agenzia delle Entrate è successivo all'erogazione, sia il danno patrimoniale per lo Stato, che si realizza solo quando i crediti ceduti vengono materialmente riscossi o compensati ed è, dunque, evento successivo ed eventuale rispetto all'indebita acquisizione della agevolazione fiscale. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'opzione della cessione del credito postula comunque l'emissione di fatture che documentino spese relative a lavori o forniture effettivamente realizzate, anche se, per i benefici fiscali diversi dal c.d. "superbonus" al 110%, può prescindere dalla presentazione degli stati di avanzamento dei lavori).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 316 ter, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 bis CORTE COST., Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 119, Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 121 com. 1, Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 121 com. 1 lett. B, Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 121 com. 2, Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 121 com. 5, Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 122 bis, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 06/11/2021 num. 152, Legge 29/12/2021 num. 233, Decreto Legge 25/02/2022 num. 13, Decreto Legge 27/01/2022 num. 4 art. 28 com. 1, Decreto Legge 27/01/2022 num. 4 art. 28 bis, Decreto Legge 27/01/2022 num. 4 art. 28 ter, Legge 28/03/2022 num. 25, Decreto Legge 16/02/2023 num. 11 art. 2 ter com. 1 lett. A, Legge 11/04/2023 num. 38

*Massime precedenti Vedi:* N. 23402 del 2024 Rv. 286554-01, N. 51962 del 2018 Rv. 274510-02, N. 40015 del 2024 Rv. 287083-02, N. 2125 del 2022 Rv. 282675-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 180 del 2000 Rv. 216429-01, N. 10280 del 2008 Rv. 238700-01, N. 7537 del 2011 Rv. 249104-01, N. 16568 del 2007 Rv. 235962-01

---

Sez. 6, **Sentenza n. 44361 del 24/10/2024** Ud. (dep. 04/12/2024) Rv. 287370-01

Presidente: **DE AMICIS GAETANO**. Estensore: **CRISCUOLO ANNA**. Relatore: **CRISCUOLO ANNA**. Imputato: **V. P.M. ALEMI FLAVIA**. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 07/02/2024

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale pandemica - Tempestiva richiesta del difensore di trattazione orale - Giudizio celebrato con rito camerale non partecipato - Nullità assoluta ed insanabile - Sussistenza - Ragioni.

*In tema di giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva*

## SEZIONE SESTA

*richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 94 com. 2

*Massime precedenti Conformi:* N. 16080 del 2024 Rv. 28633601, N. 29348 del 2024 Rv. 286619-01

*Massime precedenti Difformi:* N. 38164 del 2022 Rv. 28370601, N. 44646 del 2021 Rv. 282172-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 43782 del 2023 Rv. 285774-01

---

**Sez. 6, Sentenza n. 45848 del 24/10/2024 Cc. (dep. 13/12/2024) Rv. 287341-01**

**Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: CRISCUOLO ANNA. Relatore: CRISCUOLO ANNA. Imputato: CARUSO EMANUELE GAETANO. P.M. ALEMI FLAVIA. (Conf.)**

Rigetta, TRIBUNALE CATANIA, 24/04/2024

618031 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - Revocazione della confisca di quote societarie - Conseguenze - Restituzione - Modalità - Indicazione.

*La revocazione della confisca di prevenzione di quote societarie comporta il diritto del destinatario dell'ablazione ad ottenerne la restituzione in forma specifica al valore dalle stesse posseduto al termine della gestione da parte dell'amministrazione giudiziaria, non trovando applicazione, al di là dei casi in esso tassativamente considerati, l'art. 46, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede la restituzione per equivalente dei beni assegnati per finalità istituzionali o sociali. (In motivazione la Corte ha precisato che è fatta salva la possibilità per l'interessato di esperire, nelle competenti sedi, iniziative risarcitorie per eventuali errori o colpe commessi nella gestione della società dopo il sequestro).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 42, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 43, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 46 com. 1, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 48 com. 3 lett. A) CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 48 com. 3 lett. B) CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 48 com. 3 lett. C) CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 32692 del 2018 Rv. 273889-01, N. 18726 del 2023 Rv. 284702-01, N. 15650 del 2019 Rv. 275778-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 57 del 2007 Rv. 234955-01

---

**Sez. 6, Sentenza n. 45840 del 24/10/2024 Ud. (dep. 13/12/2024) Rv. 287339-02**

**Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: CRISCUOLO ANNA. Relatore: CRISCUOLO ANNA. Imputato: DE FRANCO VINCENZO DOMENICO. P.M. ALEMI FLAVIA. (Parz. Diff.)**

Rigetta, CORTE APPELLO CATANZARO, 27/03/2024

659136 GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE - Contestazione suppletiva di reato concorrente per il quale è prescritta l'udienza preliminare -

## SEZIONE SESTA

Udienza preliminare tenuta per il reato originariamente contestato - Obbligo di trasmissione degli atti al pubblico ministero - Insussistenza - Ragioni.

*Non va disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero nel caso in cui sia contestato per la prima volta in dibattimento un reato concorrente per il quale è prevista l'udienza preliminare se, in relazione al reato originariamente contestato, questa si sia regolarmente svolta, in quanto la disposizione di cui all'art. 521-bis, comma 1, cod. proc. pen., costituendo deroga al principio di non regressione del procedimento, ha carattere eccezionale e, come tale, è di stretta interpretazione. (Conf. Sez. 1, n. 25258 del 2004, Rv. 228137-01)*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 55261 del 2018 Rv. 27460601

---

**Sez. 6, Sentenza n. 45840 del 24/10/2024** Ud. (dep. 13/12/2024) Rv. 287339-01

*Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: CRISCUOLO ANNA. Relatore: CRISCUOLO ANNA. Imputato: DE FRANCO VINCENZO DOMENICO. P.M. ALEMI FLAVIA. (Parz. Diff.)*

Rigetta, CORTE APPELLO CATANZARO, 27/03/2024

606094 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER APPROPRIAZIONE - Procedura esecutiva immobiliare - Professionista delegato alle operazioni di vendita - Appropriazione delle somme versate dagli aggiudicatari - Configurabilità del reato - Sussistenza.

*Integra il reato di peculato la condotta del professionista delegato dal giudice a curare le operazioni di vendita nell'ambito della procedura di esecuzione immobiliare, che si appropri delle somme versate dagli aggiudicatari su libretto di deposito intestato alla procedura, del quale aveva la fattuale disponibilità in ragione dell'ufficio ricoperto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 68 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 521, Cod. Proc. Civ. art. 591 bis

*Massime precedenti Vedi:* N. 30976 del 2007 Rv. 237419-01, N. 10886 del 2014 Rv. 259495-01

---

**Sez. 6, Sentenza n. 45840 del 24/10/2024** Ud. (dep. 13/12/2024) Rv. 287339-03

*Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: CRISCUOLO ANNA. Relatore: CRISCUOLO ANNA. Imputato: DE FRANCO VINCENZO DOMENICO. P.M. ALEMI FLAVIA. (Parz. Diff.)*

Rigetta, CORTE APPELLO CATANZARO, 27/03/2024

598015 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' MATERIALE - Procedura esecutiva immobiliare - Professionista delegato alle operazioni di vendita - Formazione di falso decreto autorizzativo del giudice dell'esecuzione - Utilizzazione a modello di provvedimento originale - Reato di cui all'art. 476 cod. pen. - Configurabilità - Ragioni.

*Integra il reato di falsità materiale in atto pubblico la formazione, da parte del professionista delegato alle vendite in una procedura esecutiva, di un falso decreto del giudice dell'esecuzione che autorizzi il prelievo di danaro dal libretto bancario intestato alla procedura, realizzato utilizzando a modello un provvedimento autentico, in quanto atto idoneo a creare un'apparenza ingannevole per le sue caratteristiche intrinseche e le condizioni di contesto.*



## SEZIONE SESTA

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 68 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 521, Cod. Proc. Civ. art. 591 bis

*Massime precedenti Vedi:* N. 11402 del 2021 Rv. 280731-01, N. 10886 del 2014 Rv. 259495-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 35814 del 2019 Rv. 276285-01

---

**Sez. 6, Sentenza n. 44064 del 23/10/2024** Ud. (dep. **03/12/2024**) Rv. **28729601**

*Presidente:* **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **CRISCUOLO ANNA.** *Relatore:* **CRISCUOLO ANNA.** *Imputato:* **LI VIGNI MARIAROSARIA. P.M. RICCARDI GIUSEPPE.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 01/12/2023

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Qualifica di organizzatore - Criteri di individuazione.

*In tema di associazione per delinquere, la qualifica di organizzatore spetta a colui che, in autonomia, cura il coordinamento e l'impiego delle strutture e delle risorse associative nonché reperisce i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, ponendo in essere un'attività che assume i caratteri dell'essenzialità e dell'infungibilità, non essendo, invece, necessario che lo stesso sia anche investito di compiti di coordinamento e di direzione dell'attività di altri soggetti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 2039 del 2019 Rv. 27481603, N. 39378 del 2012 Rv. 254317-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 18370 del 2024 Rv. 286272-02, N. 37370 del 2011 Rv. 250491-01, N. 47741 del 2018 Rv. 274369-01, N. 20098 del 2020 Rv. 27947602

---

**Sez. 6, Sentenza n. 44089 del 23/10/2024** Cc. (dep. **03/12/2024**) Rv. **287298-01**

*Presidente:* **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **CRISCUOLO ANNA.** *Relatore:* **CRISCUOLO ANNA.** *Imputato:* **EL ABBASI TAREK. P.M. ETTORE PEDICINI.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 22/04/2024

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Rescissione del giudicato - Dichiarazione di assenza - Presupposti - Mera "negligenza informativa" - Sufficienza al fine di ritenere la volontaria sottrazione alla conoscenza - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di rescissione del giudicato, a legittimare la dichiarazione di assenza è l'effettiva conoscenza del processo, non potendosi automaticamente desumere dalla "negligenza informativa" dell'imputato la volontà di sottrarsi ad essa. (Nella fattispecie, in cui la Corte ha annullato l'ordinanza di rigetto della Corte di appello, l'istante era stato giudicato in assenza dopo avere eletto domicilio, durante le indagini, presso lo studio del difensore di fiducia, il quale non aveva partecipato al processo ed era stato deferito al Consiglio dell'Ordine per abbandono della difesa).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 105 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 27629 del 2021 Rv. 281637-01, N. 13236 del 2022 Rv. 283019-01Rv. 283019-02, N. 15124 del 2024 Rv. 28614601, N. 39576 del 2024 Rv. 287082-01, N. 809

## SEZIONE SESTA

del 2024 Rv. 285780-01, N. 19949 del 2021 Rv. 28125601, N. 31201 del 2020 Rv. 280137-01, N. 24729 del 2024 Rv. 286712-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 28912 del 2019 Rv. 27571601, N. 23948 del 2020 Rv. 279420-01, N. 15498 del 2021 Rv. 280931-01

---

**Sez. 6, Sentenza n. 47271 del 22/10/2024 Cc. (dep. 20/12/2024) Rv. 287374-01**

**Presidente: COSTANZO ANGELO. Estensore: CAPOZZI ANGELO. Relatore: CAPOZZI ANGELO. Imputato: E. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Diff.)**

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 14/05/2024

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Rescissione del giudicato - Procedimento originato da querela del coniuge - Nomina di un difensore di fiducia - Rinuncia al mandato prima della "vocatio in iudicium" - Effettiva conoscenza del processo - Insussistenza - Rimproverabile noncuranza - Irrilevanza.

*In tema di rescissione del giudicato, la conoscenza del procedimento, instaurato a seguito di querela del coniuge, e la successiva nomina di un difensore di fiducia, seguita da rinuncia da parte di questi prima della "vocatio in iudicium", non integrano i presupposti della effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato né possono radicare un giudizio di rimproverabile noncuranza da parte dello stesso.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis

*Massime precedenti Vedi:* N. 15124 del 2024 Rv. 28614601, N. 13236 del 2022 Rv. 283019-01, N. 809 del 2024 Rv. 285780-01, N. 31201 del 2020 Rv. 280137-01, N. 34523 del 2023 Rv. 285177-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 28912 del 2019 Rv. 27571601, N. 23948 del 2020 Rv. 279420-01, N. 15498 del 2021 Rv. 280931-01

---

**Sez. 6, Sentenza n. 47563 del 16/10/2024 Ud. (dep. 30/12/2024) Rv. 287343-01**

**Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: GIARDINA TINDARO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Parz. Diff.)**

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 22/06/2023

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti - Stabile fornitura delle sostanze - Partecipazione all'associazione - Condizioni - Fattispecie.

*In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la condotta di partecipazione può essere desunta dalla costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto dei traffici del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga al consumo, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga.*

*Riferimenti normativi:* DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 41612 del 2013 Rv. 257798-01, N. 19272 del 2020 Rv. 279249-01, N. 6261 del 2013 Rv. 254498-01

## SEZIONE SESTA

*Massime precedenti Vedi:* N. 32081 del 2014 Rv. 261747-01, N. 566 del 2016 Rv. 265764-01, N. 3398 del 2024 Rv. 285702-01, N. 27517 del 2024 Rv. 286738-01, N. 51714 del 2023 Rv. 28564601

---

**Sez. 6, Sentenza n. 44359 del 15/10/2024** Ud. (dep. **04/12/2024**) Rv. **287369-01**

*Presidente:* **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **GIORGI MARIA SILVIA.** *Relatore:* **GIORGI MARIA SILVIA.** *Imputato:* **BERNARDO FABRIZIO.** *P.M. EPIDENDIO TOMASO.* (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 17/11/2023

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Svolgimento dell'attività di "corriere" per conto del sodalizio - Responsabilità per il reato associativo - Configurabilità - Condizioni.

*In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, lo svolgimento dell'attività di "corriere" per conto del sodalizio non costituisce, in sé ed automaticamente, prova della partecipazione al reato associativo, qualora non venga dimostrato che il soggetto agente, consapevole dell'esistenza di un sodalizio volto alla commissione di una serie indefinita di reati nel settore degli stupefacenti, aderisca volontariamente a tale programma ed assicuri la sua stabile disponibilità ad attuarlo.*

*Riferimenti normativi:* DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 5150 del 2014 Rv. 258570-01, N. 18776 del 2017 Rv. 269881-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 51716 del 2013 Rv. 25790601, N. 22906 del 2023 Rv. 284724-01

---

**Sez. 6, Sentenza n. 44358 del 10/10/2024** Ud. (dep. **04/12/2024**) Rv. **287309-01**

*Presidente:* **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **GALLUCCI ENRICO.** *Relatore:* **GALLUCCI ENRICO.** *Imputato:* **P. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE TRENTO, 06/02/2024

577050 PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Concessione del beneficio con riferimento a fatti unificati sotto il vincolo della continuazione - Obbligo di motivazione - Sussistenza.

*In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice, nel caso di unificazione di più fatti sotto il vincolo della continuazione, è tenuto a motivare in ordine alla sussistenza delle condizioni oggettive, da rapportare all'entità complessiva della pena risultante dalla sentenza di condanna, e soggettive, implicanti un giudizio prognostico di non recidiva in relazione a tutti i reati unificati, richieste ai fini della concessione del beneficio. (Vedi: Sez. 1, n. 8865 del 1992, Rv. 191628-01)*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3137 del 2022 Rv. 282493-01, N. 39217 del 2014 Rv. 260502-01, N. 52644 del 2017 Rv. 272352-01

---

## SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 45262 del 10/10/2024** Ud. (dep. 10/12/2024) Rv. 287299-01

**Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: GALLUCCI ENRICO. Relatore: GALLUCCI ENRICO. Imputato: PG C/ PANZIRONI FRANCO. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)**

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 19/01/2024

661121 IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI - Giudizio di rinvio in ordine alla qualificazione giuridica del fatto - Applicabilità del disposto di cui all'art. 578 cod. proc. pen. - Sussistenza - Fattispecie.

*L'obbligo di applicare il disposto dell'art. 578 cod. proc. pen. sussiste anche nel caso in cui il giudice di merito, in sede di giudizio di rinvio disposto in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, ritiene sussistente il fatto di reato ascritto all'imputato, diversamente qualificandolo rispetto alla contestazione per la quale era stata pronunciata condanna in primo grado e contestualmente dichiara l'intervenuta prescrizione del delitto così ritenuto, maturata dopo l'indicata condanna. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato, con rinvio al giudice civile, la decisione di appello, limitatamente alla parte in cui era stata disposta la revoca delle statuizioni civili nei confronti dell'imputato, condannato in primo grado per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere, in esito alla sua riqualificazione in "concorso esterno" nella associazione, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione maturata dopo la condanna di primo grado).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 12387 del 2017 Rv. 270308-01, N. 35140 del 2022 Rv. 283951-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 36208 del 2024 Rv. 286880-01, N. 35490 del 2009 Rv. 244274-01 Rv. 244273-01

---

Sez. 6, **Sentenza n. 45642 del 03/10/2024** Cc. (dep. 12/12/2024) Rv. 287372-01

**Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO. Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO. Imputato: GIAMMARINARO GIUSEPPE. P.M. SALVADORI SILVIA. (Parz. Diff.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 24/01/2024

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Principio di irretroattività della legge penale - Applicabilità - Esclusione - Art. 200 cod. pen. - Applicabilità - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze.

*In tema di misure di prevenzione, non opera il principio di irretroattività della legge penale di cui all'art. 25 Cost., bensì – in ragione della loro natura non sanzionatoria, ma preventiva, che le assimila alle misure di sicurezza – quello fissato dall'art. 200 cod. pen., per cui esse sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, sicché è consentito fondare il giudizio di pericolosità sociale qualificata su ipotesi di reato ritenute sintomatiche a tali fini in forza di una legge successiva alla commissione dei fatti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 200 CORTE COST., Cod. Pen. art. 236 CORTE COST., Cod. Pen. art. 512 bis, Costituzione art. 25, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1, Legge 15/07/2009 num. 94 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8052 del 2024 Rv. 285852-01, N. 4880 del 2015 Rv. 262602-01

## SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 44357 del 23/09/2024** Ud. (dep. 04/12/2024) Rv. 287308-01

**Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: GALLUCCI ENRICO. Relatore: GALLUCCI ENRICO. Imputato: ARONNE FERNANDO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO LECCE, 03/11/2023

606063 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE - Dazione di regali correlati alla definizione di una pratica amministrativa - Configurabilità di una "regalia d'uso" - Esclusione.

*In tema di corruzione, la dazione di regali che sia correlata alla definizione di una pratica amministrativa, cui è interessato il privato, non può essere definita quale "regalia d'uso" idonea a legittimarne, ove anche sia di modico valore, la relativa accettazione da parte del dipendente pubblico, ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del precedente d.m. 28 novembre 2000.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319, DPR 16/04/2013 num. 62

*Massime precedenti Conformi:* N. 49524 del 2017 Rv. 27149601

*Massime precedenti Vedi:* N. 19319 del 2017 Rv. 26983601

---

Sez. 6, **Sentenza n. 45268 del 18/09/2024** Cc. (dep. 10/12/2024) Rv. 287311-01

**Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: GUIDO SALVATORE. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)**

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 15/02/2024

664118 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen. - Motivazione sulla sussistenza del "periculum in mora" - Necessità - Incapienza del patrimonio - Sufficienza - Esclusione.

*Il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen. deve contenere la concisa motivazione del "periculum in mora", che non può essere ritenuto esistente in base alla sola titolarità, da parte del soggetto destinatario della misura, di un patrimonio inferiore a quello suscettibile di confisca, neppure quando l'oggetto del vincolo è costituito da un bene fungibile quale il denaro.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 240 bis PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 9206 del 2024 Rv. 286021-01, N. 20649 del 2023 Rv. 284757-01, N. 44221 del 2022 Rv. 283810-01, N. 23936 del 2024 Rv. 286671-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 36959 del 2021 Rv. 281848-01

---

Sez. 6, **Ordinanza n. 44504 del 10/09/2024** Cc. (dep. 04/12/2024) Rv. 287355-01

**Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: FEDELE MICHELANGELO. P.M. PERELLI SIMONE. (Diff.)**

Dich.rilevante e non man. infond.quest.leg.cost., CORTE APPELLO FIRENZE, 13/11/2023

## SEZIONE SESTA

658009 GIUDICE - INCOMPATIBILITA' - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO - Procedimento di applicazione di misure di prevenzione patrimoniale - Giudice che ha restituito gli atti all'autorità proponente per l'espletamento di ulteriori indagini ex art. 20, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 - Incompatibilità a decidere sulla richiesta di sequestro e confisca di prevenzione - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza.

*Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, lett. a), in relazione all'art. 36, comma 1, lett. g), cod. proc. pen., che richiama l'art. 34 cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 CEDU e 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sull'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, abbia disposto, nel medesimo procedimento, la restituzione degli atti all'autorità proponente, ai sensi dell'art. 20, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 47, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 19 com. 5, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 20 com. 2 CORTE COST., Legge 17/10/2017 num. 161 art. 5 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 1 lett. G), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 bis com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 43081 del 2016 Rv. 26866601, N. 1694 del 1999 Rv. 213207-01, N. 42193 del 2003 Rv. 226693-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 41263 del 2005 Rv. 232067-01, N. 25951 del 2022 Rv. 283350-01

DICEMBRE 2024

# Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione settima



**Sez. 7, Sentenza n. 47185 del 27/11/2024** Cc. (dep. **20/12/2024**) Rv. **287280-01**

**Presidente: BELMONTE MARIA TERESA. Estensore: ROMANO MICHELE. Relatore: ROMANO MICHELE. Imputato: S.**

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 20/06/2024

652031 AZIONE PENALE - QUERELA - REMISSIONE - IN GENERE - Reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 - Istanza punitiva desunta dalla costituzione di parte civile - Revoca della costituzione di parte civile - Effetti - Remissione della querela - Integrazione - Ragioni.

*Nel caso di reati divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, laddove la manifestazione della volontà di querelare sia stata desunta dalla costituzione di parte civile, la revoca della costituzione, facendo venir meno l'unica manifestazione di volontà punitiva proveniente dalla persona offesa, integra la remissione della querela.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 124 CORTE COST., Cod. Pen. art. 152, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 340 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 43262 del 2023 Rv. 285357-01, N. 10426 del 2024 Rv. 286111-01, N. 20260 del 2016 Rv. 267149-01, N. 43636 del 2023 Rv. 285321-01, N. 27466 del 2024 Rv. 286579-01, N. 48239 del 2019 Rv. 278041-01

---

**Sez. 7, Ordinanza n. 43892 del 31/10/2024** Cc. (dep. **02/12/2024**) Rv. **287201-01**

**Presidente: VILLONI ORLANDO. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: MURANO GIULIO.**

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BRINDISI, 10/05/2024

661143 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - Provvedimento del dirigente dell'ufficio sulla riunione dei processi ex art. 2 disp. att. cod. proc. pen. - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Ragioni.

*Il provvedimento sulla riunione dei processi, adottato dal dirigente dell'ufficio giudiziario ai sensi dell'art. 2 disp. att. cod. proc. pen., non è ricorribile per cassazione, tanto meno quale atto abnorme, in quanto, essendo meramente ordinatorio, ha natura amministrativa e non giurisdizionale. (Conf.: Sez. 1, n. 1911 del 1992, Rv. 190396-01).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 34789 del 2024 Rv. 286902-01, N. 19548 del 2024 Rv. 286431-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 34536 del 2001 Rv. 219598-01